Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 24 ottobre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

REGIONE SICILIANA

LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI E REGOLAMENTI PUBBLICATI NELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELLA REGIONE SICILIANA NEL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 1963

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 gennaio 1963, n. 1.
Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana supplemento ordinario n. 2 del 12 gennaio 1963*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella *A*).

E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2.

Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

L'inscrizione delle somme occorrenti, ai capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, è disposta con decreto del Presidente della Regione.

Art. 4.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi nn. 2 e 3, annessi alla presente legge.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 2, il decreto con il quale si dispone l'inscrizione di somme è emanato dal Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3, il decreto con il quale si dispone l'inscrizione di somme è emanato dal Presidente della Regione.

Art. 5.

Il Presidente della Regione è autorizzato, previa delibera della Giunta regionale, a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa concernenti spese di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, i fondi inscritti al capitolo n. 11 della rubrica « Presidenza della Regione ».

Per gli effetti del comma precedente, il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli ed a ripartire anche fra questi i fondi inscritti al predetto capitolo n. 11.

Art. 6.

Il Presidente della Regione è autorizzato, in dipendenza di spese autorizzate con leggi regionali, a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa, i fondi inscritti al capitolo n. 65 della rubrica « Presidenza della Regione ».

Per gli effetti del comma precedente, il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli ed a ripartire anche fra questi i fondi inscritti al predetto capitolo n. 65.

Art. 7.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti al capitolo n. 66 dello stato di previsione della spesa le somme che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste verserà al capitolo n. 149 dello stato di previsione della entrata della Regione, in applicazione dell'art. 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il Presidente della Regione è altresì autorizzato a ripartire con propri decreti le somme inscritte al predetto capitolo n. 66 istituendo nuovi capitoli, in relazione alla specifica destinazione che alle somme versate sarà data dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

Per l'anno finanziario 1962-63 le disposizioni contenute nel primo e nell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, si applicano unicamente per lo stanziamento del capitolo n. 10 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 9.

Il Presidente della Regione è autorizzato a contrarre prestiti per il complessivo importo di milioni 15.100 necessari per assicurare la copertura finanziaria delle spese risultanti dallo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 10.

Per l'anno finanziario 1962-63 le somme che si inscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative sono fissate nell'importo autorizzato con lo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo, giusta l'allegato n. 1 alla presente legge.

Art. 11.

L'Assessore regionale per lo sviluppo economico è autorizzato a conferire, mediante convenzioni, incarichi per le finalità previste dal cap. n. 500 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 12.

E' autorizzata la spesa di L. 6.300.000, per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma delle terme della Valle dei Templi di Agrigento per l'anno 1963 che si inscrive al capitolo n. 499-*quater* (rubrica « Assessorato regionale delle finanze ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 13.

E' autorizzata la spesa di L. 5.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma turistico-alberghiera per l'anno 1963 che si inscrive al capitolo n. 795-*ter* (rubrica « Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 14.

E' autorizzata la spesa di L. 31.750.000, per contributo a pareggio dei bilanci delle Aziende speciali delle zone industriali per l'anno finanziario 1962-63, che si inscrive al capitolo n. 499-*quinquies* (rubrica « Assessorato regionale delle finanze ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, estinato quanto a L. 18 milioni alla Azienda speciale della zona industriale di Catania, quanto a L. 9.000.000 alla Azienda speciale della zona industriale di Palermo, quanto a L. 2.700.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Caltanissetta, quanto a L. 800.000 alla Azienda speciale della zona industriale di Ragusa, e quanto a L. 1.250.000 alla Azienda speciale della zona industriale di Porto Empedocle.

Art. 15.

In esecuzione della legge regionale 3 agosto 1960, n. 86, è autorizzata per l'anno finanziario 1962-63 la spesa di lire 1.200.000.000 a saldo del conferimento della Regione al capitale della Azienda Asfalti Siciliani (Az.A.Si.), di cui alla legge regionale medesima, che si inscrive al capitolo n. 706-*decies* dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica « Assessorato regionale dell'industria e del commercio »).

Art. 16.

Per le finalità di cui all'art. 12 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, è autorizzata per l'anno finanziario 1962-63 la spesa di L. 50.000.000 che si inscrive al cap. n. 568 (rubrica « Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 17.

E' autorizzata la spesa di L. 806.700.000 per contributo a pareggio del bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1962-63, che si inscrive al capitolo n. 644 (rubrica « Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 18.

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato, per l'anno finanziario 1962-63, per le finalità della legge regionale stessa e di quella 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di L. 500 milioni.

Art. 19.

La spesa autorizzata per l'anno finanziario 1962-63 in lire 850.000.000 per le finalità di cui al capitolo n. 736 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica « Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione ») è destinata:

a) quanto a L. 100.000.000 per le finalità del titolo II del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

b) quanto a L. 60.000.000 per cantieri-scuola per la costruzione e la sistemazione di strade vicinali di interesse agricolo soggette ad uso pubblico, nonchè per le finalità del titolo III del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, per lavoratori disoccupati, sempre che le opere di rimboschimento ricadano su terreni appartenenti al demanio regionale o a quello di altri Enti pubblici. I provvedimenti di approvazione dei cantieri-scuola sono regolati dalle norme di cui agli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

c) quanto a L. 690.000.000 per gli altri cantieri-scuola di lavoro ai termini del decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1951, n. 31. I provvedimenti di approvazione dei cantieri scuola sono adottati dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione di concerto con quello per i lavori pubblici.

Art. 20.

Per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per la attuazione di cantieri di lavoro il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato, è autorizzata per l'anno finanziario 1962-63 la spesa di L. 900.000.000, che si inscrive al capitolo n. 739 rubrica « Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Le somme inscritte nel capitolo predetto sono versate al « Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati » e sono utilizzate, per le finalità di cui al comma precedente, con l'osservanza delle seguenti modalità:

a) la emanazione del decreto di concessione del finanziamento da adottarsi dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, di concerto con quello per i lavori pubblici, è subordinata alla presentazione della lettera ministeriale di autorizzazione del cantiere, del progetto relativo alle opere autorizzate, del calcolo analitico dei materiali occorrenti e di un elenco riepilogativo dei materiali stessi;

b) il pagamento del finanziamento accordato, è autorizzato per il 50% con lo stesso decreto di concessione del finanziamento e per il rimanente importo ad avvenuta presentazione della documentazione della spesa sostenuta e della relazione tecnica finale delle opere eseguite, redatta dall'Ufficio tecnico vigilatore. Detta relazione dovrà specificare l'ammontare dei materiali effettivamente impiegati e la rispondenza degli stessi a quelli previsti in perizia, sia per quantità che per qualità, nonchè la rispondenza delle opere realizzate a quelle autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 21.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 10 aprile 1951, n. 9, è autorizzata per l'anno finanziario 1962-63 la spesa di L. 9.000.000 quale contributo nelle spese di funzionamento della scuola di perfezionamento di diritto regionale presso l'Università di Palermo, che si inscrive al cap. n. 764 (rubrica « Assessorato regionale della pubblica istruzione ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 22.

L'Amministrazione della Presidenza della Regione è autorizzata ad anticipare, entro il limite massimo di L. 200.000.000, la somma occorrente per la costruzione della sede degli uffici del Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

Art. 23.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 7 giugno 1957, n. 30, è autorizzata per l'anno finanziario 1962-63 l'ulteriore spesa di L. 20.000.000 che si inscrive al capitolo n. 790 (rubrica « Assessorato regionale per il turismo, delle comunicazioni e dei trasporti »).

Art. 24.

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti con imputazione al conto della competenza dei capitoli n. 601 e 675 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, si intendono assunti e disposti, rispettivamente sui capitoli n. 2 e 14 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario medesimo, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

Gli Istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione regolarizzeranno i rapporti di cassa scaturenti dal precedente comma all'atto del trasferimento dei relativi titoli di spesa.

Art. 25.

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sul conto della competenza e su quello dei residui dei sottoelencati capitoli soppressi nello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, si intendono assunti e disposti, rispettivamente, sul conto della competenza e su quello dei residui dei corrispondenti capitoli, giusta il seguente prospetto:

Capitoli soppressi	Capitoli corrispondenti
—	—
457	678-*bis*
462	473-*bis*
463	473-*ter*
467	791-*bis*
503	706-*bis*
505	725-*bis*
506	706-*ter*
507	706-*quater*
508	598-*ter*
509	589-*quater*
510	678-*ter*
511	725-*ter*
512	725-*quater*
513	706-*quinquies*
514	706-*sexies*
515	706-*septies*
516	706-*octies*
517	796-*bis*
520	706-*nonies*
521-679	499-*bis*
522-680	499-*ter*
523	790-*bis*
524	795-*bis*
525	499-*quater*
526	795-*ter*
527	499-*quinquies*
528	706-*decies*
681	499-*sexies*
684	795-*quater*
685	641-*bis*
802	815-*bis*
807	812-*bis*

Art. 26.

Per l'anno finanziario 1962-63, i diritti, le facoltà e gli obblighi attribuiti da disposizioni legislative e regolamentari all'Amministrazione regionale in genere, o a singoli rami della stessa, si intendono riferiti alla Presidenza o all'Assessorato nella cui competenza la materia, oggetto della norma, ricade nel presente bilancio.

Art. 27.

La Giunta regionale determina le direttive di massima da osservare in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale e dei bilanci delle aziende autonome, formulando, sulla base del rapporto di popolazione, i criteri di priorità degli interventi delle singole opere o categorie di opere nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre Amministrazioni.

Art. 28

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

Art. 29.

E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

Alle maggiori spese risultanti dal predetto bilancio si fa fronte con le disponibilità esistenti all'esercizio 1961-62.

Art. 30.

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sul conto dei residui dei capitoli 19, 20, 21 e 23 soppressi nello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1962-63, si intendono assunti e disposti, rispettivamente, sul conto dei residui dei capitoli 3-*ter*, 27-*ter*, 3-*quater* e 27-*bis* dello stato di previsione della spesa medesima.

Art. 31.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca per l'anno 1963, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 3.

Art. 32.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale per l'anno 1963, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 4.

Art. 33.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle terme della Valle dei Templi di Agrigento per l'anno 1963, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 5.

Art. 34.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma turistico-alberghiera per l'anno 1963, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 6.

All'Azienda autonoma turistico-alberghiera si applicano le norme dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60.

Art. 35.

Il Presidente della Regione è autorizzato, fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari concernenti l'amministrazione dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca, di quelle di Acireale ed Agrigento e di quella turistico-alberghiera, ad apportare con propri decreti variazioni compensative agli stati di previsione delle Aziende medesime.

Art. 36.

I residui risultanti al 1° luglio 1962 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1962-1963 soppressi nel corso dell'anno finanziario in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 37.

E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso delle entrate e delle spese previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963.

RIEPILOGO

Entrata e spese effettive		
Entrata	L.	113.997.987.500
Spesa	»	125.814.653.500
Differenza	— L.	11.816.666.000
Movimento di capitali		
Entrata	L.	15.100.000.000
Spesa	»	3.283.334.000
Differenza	+ L.	11.816.666.000
Partite di giro		
Entrata	L.	31.035.750.000
Spesa	»	31.035.750.000
Differenza	L.	——
Riassunto generale		
Entrata	L.	160.133.737.500
Spesa	»	160.133.737.500
Differenza	L.	——

Art. 38.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e avrà effetto dal 1° luglio 1962.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 8 gennaio 1963

D'ANGELO

LEGGE 11 gennaio 1963, n. 2.

Istituzione dell'Ente Minerario Siciliano.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 2 del 12 gennaio 1963*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Scopi e dotazione dell'Ente

Art. 1.

E' istituito l'Ente Minerario Siciliano, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Palermo.

Esso ha lo scopo di promuovere la ricerca, la coltivazione, la trasformazione ed il collocamento commerciale delle risorse minerarie esistenti nel territorio della Regione, ed in particolare degli idrocarburi liquidi e gassosi, dello zolfo e dei sali potassici, salve le discipline speciali vigenti in materia commerciale.

Rimane escluso dall'attività dell'Ente il settore degli asfalti.

L'Ente può esercitare anche direttamente attività di studio e di ricerca scientifica e tecnica.

Art. 2.

La facoltà di ricerca e di coltivazione diretta, previste dagli artt. 6, 24 e 25 della legge 1° ottobre 1956, n. 54 e dal combinato disposto degli articoli 1 della legge 20 marzo 1950, n. 30 ed 1 della legge 1° ottobre 1956, n. 54, sono esercitate dalla Regione di propria iniziativa su proposta dell'Ente.

Le ricerche o la coltivazione dei giacimenti di sali alcalini semplici o complessi e loro associati sono esercitate esclusivamente dalla Regione, salve le concessioni di coltivazione disposte alla data di entrata in vigore della presente legge.

Rimangono fermi i permessi di ricerca rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge nei limiti superficiari previsti dalla legge vigente.

La coltivazione dei giacimenti ritrovati in conseguenza dei detti permessi di ricerca è esercitata dalla Regione.

Al permissionario scopritore sono riservate le facoltà previste dagli ultimi tre commi del presente articolo.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti l'Ente è di diritto titolare dei permessi di ricerca e concessionario delle coltivazioni.

L'Ente può richiedere senza le limitazioni di estensione stabilite dagli artt. 3 e 8 della legge 20 marzo 1950, n. 30 e 8 della legge 1° ottobre 1956, n. 54 la concessione di permessi di ricerca, nonchè quella di coltivazione per qualsiasi tipo di sostanza minerale.

Per i permessi di ricerca, se la richiesta dell'Ente concorre con altre, l'Ente è preferito, a parità di condizioni, anche nel caso di rinnovazione del permesso.

L'Ente ha diritto alla concessione di coltivazione in tutti i casi in cui la scoperta sia stata effettuata da una delle società previste nel successivo art. 5 entro il perimetro del permesso di ricerca attribuito all'Ente, nonchè nei casi di concessioni scadute e di quelle revocate o decadute o rinunziate, semprechè se ne ravvisi la economicità della gestione.

Negli altri casi, qualora la Regione intenda di propria iniziativa o su proposta dell'Ente procedere direttamente alla coltivazione di giacimenti, il permissionario che abbia effettuato la scoperta ha facoltà di partecipare alla società da costituire ai sensi del successivo art. 5 per la coltivazione del giacimento, con riserva a suo favore sino al 49% del capitale sociale iniziale.

In tali casi l'Ente conferisce alla società la relativa concessione di coltivazione. Il conferimento costituisce apporto sociale, il cui valore in azioni viene attribuito per il 51% ed il 49% rispettivamente all'Ente ed al permissionario associato.

L'esercizio della facoltà di cui sopra sostituisce il premio ed i compensi previsti dall'art. 24 della legge 1° ottobre 1956, n. 54.

Le disposizioni di cui ai tre commi precedenti non si applicano ai permessi di ricerca rilasciati, alla data di entrata in vigore della presente legge, a norma della legge regionale 20 marzo 1950, n. 30.

Art. 3.

Le richieste di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

L'Amministrazione regionale provvede sulle richieste tra il 60° ed il 120° giorno dalla pubblicazione della prima richiesta.

Art. 4.

Le concessioni di cui all'art. 7 della legge regionale 20 marzo 1950, n. 30, non attribuite all'Ente Minerario, sono subordinate all'obbligo del concessionario di offrire in opzione all'Ente una partecipazione non inferiore al 25% del capitale della società avente per oggetto lo sfruttamento ed il trasporto dei prodotti del giacimento, con esclusione di ogni partecipazione alle spese sostenute per la ricerca.

All'Ente deve essere riservata, nel caso in cui si avvalga del diritto di opzione, la nomina di due amministratori e di un sindaco nella società avente per oggetto lo sfruttamento ed il trasporto del minerale.

La disposizione del primo comma non si applica alle concessioni che vengono disposte ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 1950, n. 30, in seguito a rinvenimenti relativi a permessi già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

L'Ente persegue gli scopi di cui al secondo comma dell'art. 1 mediante società per azioni alle quali conferisce i permessi e le concessioni conseguiti a norma della presente legge.

Nelle predette società deve essere riservata all'Ente una quota di capitale non inferiore al 51%.

Nelle società alle quali partecipano l'I.R.I., l'E.N.I., l'E.Z.I., o altri Enti pubblici similari, ovvero la SO.FI.S., l'Ente può assumere una partecipazione minoritaria, semprechè ad esso ed agli altri partecipanti di cui al presente comma sia riservata una quota di capitale non inferiore a quella prevista nel comma precedente.

La costituzione delle società predette può essere promossa dall'Ente.

L'apporto dell'Ente può essere costituito in tutto o in parte dal diritto di ricerca o di coltivazione.

Art. 6.

Il fondo di rotazione di cui all'art. 1 della legge regionale 13 marzo 1959, n. 4, e successive integrazioni, è trasferito all'Ente insieme ai diritti di credito che tale fondo ha verso i concessionari.

Nulla è innovato per quanto riguarda le modalità di erogazione delle somme del fondo stesso, per le quali restano ferme le norme di cui alla legge 13 marzo 1959, n. 4.

Costituiscono il fondo di dotazione dell'Ente il predetto fondo di rotazione con i relativi diritti creditori ed inoltre un versamento di lire 20 miliardi, gravante sul bilancio regionale, rubrica « Industria e commercio » in ragione di lire 4 miliardi per l'esercizio 1962-63 e lire 4 miliardi all'anno per gli esercizi 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67.

Per i primi dieci anni gli utili di esercizio dell'Ente sono destinati al detto fondo di dotazione.

Al fine di incrementare il fondo di rotazione è stanziata, sul bilancio regionale, esercizio 1962-1963, rubrica « Industria e commercio », la somma di lire 2 miliardi.

Art. 7.

L'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni entro il limite di consistenza del quintuplo del fondo di dotazione.

Alle obbligazioni può essere accordata la garanzia della Regione, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per lo sviluppo economico, di concerto con quello per l'industria ed il commercio, previa delibera della Giunta regionale, sentito il Comitato interassessoriale del credito e del risparmio.

Sugli interessi da corrispondere agli obbligazionisti può essere concesso un contributo con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio, previa delibera della Giunta regionale.

Per far fronte al contributo è autorizzato, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1972-73, il limite decennale di impegno di lire 150 milioni nella rubrica « Industria e commercio ».

TITOLO II

Riorganizzazione nel settore zolfifero

Art. 8.

Per la riorganizzazione e la verticalizzazione del settore zolfifero in relazione alle decisioni della Comunità Economica Europea ed ai conseguenti impegni governativi, l'Ente promuove la costituzione, ai sensi del precedente art. 5, di una apposita società.

In tal caso, ove se ne ravvisi la convenienza, per ragioni di complementarietà economica intersettoriale, la detta società può collegarsi con altre costituite ai sensi del precedente art. 5.

Art. 9.

Nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i concessionari di miniere di zolfo, che non abbiano in corso procedure di decadenza a norma delle leggi vigenti, possono chiedere di far parte della società di cui al precedente art. 8.

In tal caso la società delibera l'aumento di capitale necessario ad offrire in opzione ai detti concessionari una quota di capitale azionario corrispondente al patrimonio dell'azienda da valutarsi a norma del Codice civile.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 5, lo aumento di capitale viene commisurato in maniera da tenere ferma la quota di capitale azionario riservata agli Enti e Società di cui al terzo comma del citato art. 5.

L'Ente apporta alla società di cui al precedente art. 8, nei limiti del fabbisogno della società stessa, la massa dei crediti del fondo di rotazione di cui alla legge regionale 13 marzo 1959, n. 4 e successive integrazioni.

Art. 10.

L'Ente deve, entro il tempo massimo di dodici mesi, eseguire gli studi e gli accertamenti necessari a stabilire se le miniere in gestione commissariale a norma della legge regionale 28 dicembre 1961, n. 28, offrano convenienza economico-industriale di essere organizzate. Per le miniere che, dai risultati di questi studi ed accertamenti, risulteranno offrire questa possibilità, le relative concessioni saranno attribuite all'Ente con le modalità di cui al primo comma dell'art. 2; mentre le altre verranno chiuse comunque non oltre il 31 maggio 1964 e le aziende minerarie relative saranno liquidate. Per le maestranze delle miniere che saranno chiuse, valgono le provvidenze di cui all'art. 11.

Nei casi in cui la coltivazione di una miniera sia cessata per dichiarazione di decadenza o per esaurimento del giacimento o per antieconomicità della gestione, l'Ente subentra in tutti i diritti in tali casi spettanti alla Regione a norma delle vigenti leggi.

Art. 11.

Ai fini della qualificazione del personale occorrente all'Ente ed alle società dal medesimo promosse per il perseguimento delle rispettive finalità, l'Ente provvede all'effettuazione di corsi di qualificazione speciali e di cantieri scuola riservati al personale dipendente dalle miniere di zolfo smobilitate, in applicazione del titolo III della legge regionale 13 marzo 1959, n. 4. Ai corsi può essere provveduto sia a mezzo di centri di riqualificazione presso i nuclei produttivi dell'Ente o delle società dal medesimo promosse o a mezzo di Enti specializzati.

Ai fini predetti è istituito presso l'Ente un Comitato.

Per il finanziamento dei corsi il Comitato utilizza i fondi che a tal fine potranno essere assegnati dall'Amministrazione regionale o da altri Enti pubblici nazionali ed internazionali.

Il Comitato è presieduto dal presidente dell'Ente, o da un suo delegato, ed è composto di tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori minerari e da tre esperti nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Art. 12.

Al Titolo III della legge regionale 13 marzo 1959, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

L'art. 18 è sostituito dal seguente: « Ai lavoratori riqualificati a norma dell'articolo precedente in attesa di reimpiego è corrisposta una indennità di attesa pari al 50 % del trattamento previsto dal contratto collettivo di lavoro, oltre gli assegni familiari in misura intera ed il trattamento previ-

denziale. Tale indennità non può essere corrisposta oltre il periodo di isolamento del mercato dello zolfo italiano.

Il lavoratore che rifiuti il nuovo posto di lavoro perde ogni diritto alla corresponsione dell'indennità.

La indennità cessa in caso di rioccupazione.

Al lavoratore che, a fine corso, sarà trasferito in sede di lavoro diversa da quella in cui aveva prestato servizio in precedenza, verrà riconosicuta, a carico del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, una indennità di trasferimento, *una tantum*, di lire 150 mila. Il lavoratore dovrà accettare nella nuova sede un contratto a tempo indeterminato ed impegnarsi di rimanere al lavoro per almeno un anno.

Il lavoratore che abbia superato il cinquantesimo anno di età e non sia stato riconosciuto idoneo alla qualificazione avrà corrisposto un assegno alimentare pari al 25 % del trattamento previsto dal contratto collettivo di lavoro oltre gli assegni familiari in misura intera e il trattamento previdenziale.

Tale trattamento è assicurato sino al raggiungimento del limite pensionario e cessa in caso di stabile sua rioccupazione.

Le provvidenze contemplate nel presente articolo si applicano soltanto al personale risultante iscritto nei libri delle aziende minerarie alla data del 30 giugno 1962 e correlativamente presso l'I.N.P.S. ».

Nulla è innovato riguardo alla procedura di erogazione delle provvidenze.

TITOLO III

Ordinamento dell'Ente

Art. 13.

Sono organi dell'Ente:

1) Il Consiglio di amministrazione;

2) Il presidente;

3) Il Comitato esecutivo;

4) Il Collegio dei revisori.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione è composto di 13 membri: il presidente e 12 consiglieri, di cui uno con funzioni di vice presidente.

Vi partecipa con voto consultivo il direttore generale.

Il presidente dell'Ente è nominato dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta di Governo.

Dieci consiglieri sono nominati dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta di Governo. Di essi uno e scelto dal Presidente della Regione fra esperti in materia amministrativa; tre sono proposti dall'Assessore per lo sviluppo economico, da scegliersi tra esperti in materia economica e finanziaria; sei dall'Assessore per l'industria e commercio, dei quali due da scegliersi fra esperti in materia industriale e commerciale e quattro da scegliersi fra esperti nelle suddette materie, su designazione di terne da parte delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori dei settori interessati.

Due consiglieri sono nominati dal Presidente della Regione, su proposta dei rispettivi Assessori, nelle persone dei direttori regionali *pro-tempore* degli Assessorati per lo sviluppo economico e per l'industria e commercio.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, fatta eccezione per i due consiglieri di diritto.

I membri del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la preventiva convocazione del Collegio dei revisori.

Il Consiglio di amministrazione delibera sulle seguenti materie:

a) bilancio, corredato del relativo conto dei profitti e delle perdite, e riparto degli utili;

b) impostazioni programmatiche delle attività dell'Ente;

c) costituzione di società per azioni e partecipazione in società e nomina dei rappresentanti dell'Ente nei relativi Consigli di amministrazione e dei Collegi sindacali;

d) emissione di obbligazioni;

e) nomina del direttore generale e assunzione del personale;

f) regolamenti dell'Ente;

g) ogni altro oggetto riguardante l'attività dell'Ente.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono comunicate al Presidente della Regione, agli Assessori per lo sviluppo economico e per la industria e commercio e diventano esecutive se, nel termine di dieci giorni dalla ricezione, non vengono sospese dall'Assessore per l'industria e commercio.

Le decisioni di sospensione vengono comunicate alla Giunta di Governo, che provvede ad approvarle o a respingerle nei trenta giorni successivi alla comunicazione. Se la Giunta non provvede entro tale termine le deliberazioni diventano esecutive.

Art. 15.

Il presidente rappresenta l'Ente, esegue le delibere del Consiglio di amministrazione e può delegare parte delle sue funzioni al vice presidente. Può, altresì, delegare al direttore generale la firma degli atti di esecuzione di leggi, di regolamenti e delle delibere del Consiglio di amministrazione.

Il vice presidente presiede il Consiglio di amministrazione in caso di assenza o di impedimento del presidente.

Art. 16.

Il Comitato esecutivo è composto del presidente e di due consiglieri di amministrazione. Vi partecipa, con voto consultivo, il direttore generale. La nomina dei due consiglieri per il Comitato esecutivo viene fatta su proposta del presidente del Consiglio di amministrazione nella prima seduta del Consiglio.

Il Comitato esecutivo esercita le attribuzioni demandate dal Consiglio di amministrazione e quelle attribuite dallo statuto.

Art. 17.

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi:

a) di un magistrato della Corte dei conti con qualifica di presidente di Sezione, che lo presiede;

b) di un funzionario dell'Assessorato dello sviluppo economico;

c) di un funzionario dell'Assessorato dell'industria e commercio.

Sono altresì nominati due revisori supplenti, di cui uno scelto tra i funzionari dell'Amministrazione del bilancio e uno tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.

I revisori sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta, per quelli di cui alle lettere *b*) e *c*), degli Assessori interessati, da scegliersi tra i funzionari con qualifica non inferiore a quella di capo divisione. Essi durano in carica due anni.

Art. 18.

Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria e commercio, di concerto con l'Assessore per lo sviluppo economico, sentita la Giunta regionale, sarà approvato lo statuto, contenente le norme per l'amministrazione ed il funzionamento degli uffici dell'Ente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Il bilancio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 maggio successivo esso è deliberato dal Consiglio di amministrazione ed è presentato, per l'approvazione, alla Giunta regionale, corredato delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori.

La Giunta regionale, col provvedimento di approvazione del bilancio, prende atto dei risultati della gestione; in caso di esistenza di utili, per i primi dieci anni demanda all'Ente di provvedere a norma del penultimo comma dell'art. 6 e successivamente dispone il versamento in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione; in caso di disavanzo, provvede alla corrispondente integrazione di bilancio.

Entro il 30 giugno successivo il bilancio, unitamente alle relazioni, è comunicato all'Assemblea regionale.

Esso viene, altresì, allegato al bilancio della Regione.

Art. 20.

Il Presidente della Regione, con decreto motivato, su deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore per l'industria e commercio, può sciogliere il Consiglio di amministrazione dell'Ente, affidandone la gestione straordinaria ad un commissario.

Entro il termine di sei mesi il Consiglio di amministrazione deve essere ricostituito.

Art. 21.

L'Ente può avvalersi di personale amministrativo distaccato dall'Amministrazione regionale al quale non può corrispondere alcun compenso a qualsiasi titolo. L'Ente rimborserà alla Regione l'importo lordo delle competenze fondamentali ed accessorie che l'Amministrazione regionale continuerà a corrispondere direttamente al personale distaccato.

Il personale dell'Ente è assunto, nei limiti da stabilirsi con lo statuto, previo concorso pubblico per titoli ed esami.

Possono altresì, essere assunti dall'Ente, con contratto di impiego privato, il direttore generale, nonchè unità di personale tecnico particolarmente qualificato nel settore chimico e minerario per la direzione di servizi tecnici.

Art. 22.

Il Centro sperimentale per l'industria mineraria, istituito ai sensi della legge regionale 3 giugno 1950, n. 35, con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1950, numero 162-A, è assorbito dall'Ente minerario siciliano al quale è devoluto il patrimonio del Centro.

Il personale del Centro medesimo sarà inquadrato negli organici dell'Ente.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 23.

Sono abrogate tutte le norme di legge vigenti comunque in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 24

All'onere di L. 6.000.000.000, che, in applicazione della presente legge, graverà sull'esercizio in corso, si farà fronte, in deroga al limite di cui all'art. 2 della legge 3 gennaio 1961, n. 5, mediante la contrazione di un prestito di pari importo con uno degli istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione, della durata massima di anni sei e con la protrazione non eccedente gli anni cinque.

Gli oneri derivanti alla Regione dal precedente comma saranno iscritti sul bilancio della Regione nella misura di lire 330.000.000 all'anno per gli esercizi dal 1963-64 al 1967-68 e nella misura di L. 1.200.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1968-69 al 1973-74.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 gennaio 1963

D'ANGELO

CORALLO — NAPOLI

LEGGE 11 gennaio 1963, n. 3.
Norme finanziarie in materia di agricoltura.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 2 del 12 gennaio* 1963)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui al decreto legislativo presidenziale 5 giugno 1949, n. 14, convertito con modificazioni nella legge regionale 11 marzo 1950, n. 21, e successive aggiunte e modificazioni, l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad accordare, entro i limiti di spesa fissati annualmente dalla legge di bilancio, le agevolazioni previste dalle leggi sopra citate.

Art. 2.

L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere, a norma del decreto legislativo presidenziale 3 marzo 1949, n. 3, convertito nella legge regionale 14 luglio 1949, n. 33, ed entro i limiti di spesa annualmente fissati dalla legge di bilancio, alla riattivazione, completamento e costruzione di abbeveratoi pubblici.

Art. 3

Per le finalità di cui al decreto legislativo presidenziale 20 marzo 1951, n. 16, ratificato con legge regionale 18 luglio 1952, n. 39, ed alla legge 25 giugno 1956, n. 37, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad accordare, entro i limiti di spesa annualmente fissati dalla legge di bilancio, le agevolazioni previste dalle leggi sopra citate.

Art. 4.

Per far fronte alle spese occorrenti all'attuazione degli interventi, all'assistenza tecnica ed alla vigilanza per l'applicazione della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 e successive aggiunte e modificazioni è autorizzata l'assunzione a carico del bilancio della Regione del relativo onere entro i limiti che saranno fissati, per ciascun esercizio finanziario, con la legge di bilancio.

Per il corrente esercizio finanziario si farà fronte con gli stanziamenti disposti sul cap. 597.

Art. 5.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e gli Ispettorati ripartimentali forestali, nelle materie di rispettiva competenza, provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi in conto capitale, previsti negli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive aggiunte e modificazioni, quando trattasi di opere e di acquisti comportanti una spesa preventivata fino a lire dieci milioni.

Quando i contributi previsti negli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni sono concessi a coltivatori diretti dallo Stato a da altri Enti o in applicazione della legge 2 giugno 1961, n. 454, l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, e i dipendenti Ispettorati entro i limiti di cui al comma precedente, sono autorizzati ad integrare i contributi stessi per raggiungere la misura prevista dall'art. 4 della legge regionale 3 gennaio 1961, n. 3, ed a concedere le anticipazioni di cui al quarto comma del precitato art. 4.

Le anticipazioni, che saranno conguagliate all'atto della liquidazione del contributo, riaffluiranno, di volta in volta, al capitolo dal quale sono state erogate.

Art. 6.

L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad integrare, per raggiungere la misura prevista dall'art. 4 della legge regionale 3 gennaio 1961, n. 3, i contributi concessi a favore di coltivatori diretti singoli od associati in applicazione degli articoli 8, 10, 13, 14 e 20 della legge nazionale 2 giugno 1961, n. 454, ed a concedere le anticipazioni di cui al 4° comma del precitato art. 4.

Quando trattasi di opere e di acquisti comportanti una spesa preventivata fino a lire 10 milioni, alla integrazione dei contributi e alla concessione delle anticipazioni di cui al precedente comma provvedono, nelle materie di rispettiva competenza, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e gli Ispettorati ripartimentali forestali a favore di coltivatori diretti singoli od associati ammessi a beneficiare dei contributi previsti dagli articoli 10, 13 e 14 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454.

Le anticipazioni che saranno conguagliate all'atto della liquidazione del contributo, riaffluiranno, di volta in volta, al capitolo a carico del quale sono state erogate.

Art. 7.

Le integrazioni dei contributi nonchè le anticipazioni di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge sono poste a carico del capitolo del bilancio della Regione, rubrica « Agricoltura e foreste », relativo alle spese per sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario eseguite a norma dell'art. 4 della legge 3 gennaio 1961, n. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 gennaio 1963

D'ANGELO

FASINO

LEGGE 11 gennaio 1963, n. 4.

Agevolazioni fiscali in materia di costruzioni edilizie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 2 del 12 gennaio* 1963)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il beneficio di cui all'articolo unico della legge 27 novembre 1961, n. 22, è esteso alle costruzioni, agli ampliamenti ed alla ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione civile o ad albergo, non di lusso, anche se comprendono ambienti destinati a negozi o ad altro uso, purchè a negozi non sia destinata una superficie eccedente il quarto di quello totale nei piani sopraterra, i cui lavori siano stati iniziati posteriormente al 1° gennaio 1960 e saranno portati a termine entro il 31 dicembre 1965.

Art. 2.

Nei Comuni con popolazione fino a 30 mila abitanti ed in quelli inclusi in zone sismiche di prima e di seconda categoria le norme della presente legge si applicano agli ambienti destinati a negozio o ad altro uso purchè la loro superficie non superi il 40% di quella totale nei piani sopraterra.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 gennaio 1963

D'ANGELO

D'ANTONI

LEGGE 11 gennaio 1963, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1959, n. 14.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 2 del 12 gennaio* 1963)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La quota di spesa di L. 2.000.000.000 autorizzata con la legge regionale 13 aprile 1959, n. 14, relativa all'autostrada Palermo-Catania, ricadente nell'anno finanziario 1962-63, è differita per lire 1.000.000.000 all'esercizio 1963-64 e per lire 1 miliardo all'esercizio 1964-65.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 gennaio 1963

D'ANGELO

MARINO

LEGGE 11 gennaio 1963, n. 6.

Modifiche alla legge 14 dicembre 1950, n. 85.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 2 del 12 gennaio* 1963)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85, è aggiunta la seguente lettera:

« *d*) all'accrescimento, al rinnovo ed al miglioramento dell'attrezzatura dei laboratori provinciali di profilassi e delle istituzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia nonchè all'ampliamento od al rinnovo, anche mediante nuove costruzioni, ed al restauro delle relative sedi ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 gennaio 1963

D'ANGELO

MANGIONE

LEGGE 11 gennaio 1963, n. 7.

Provvidenze a favore della Facoltà di agraria dell'Università di Catania e della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 2 del 12 gennaio* 1963)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In aggiunta ai finanziamenti già previsti da precedenti disposizioni di legge, il Governo della Regione è autorizzato ad erogare un ulteriore contributo annuo di L. 50 milioni alla Facoltà di agraria dell'Università di Catania per potenziare le attrezzature didattiche e scientifiche, e ricerche sperimentali e la conduzione dell'azienda agricola della Facoltà stessa.

Il predetto contributo decorre dall'anno accademico 1962-63 ed avrà la durata di 10 anni.

Limitatamente all'esercizio finanziario 1962-63, viene disposto un contributo straordinario di L. 50 milioni per le stesse finalità di cui al primo comma.

Art. 2.

A decorrere dall'anno accademico 1962-63, e per la durata di dieci anni, il Governo della Regione è autorizzato ad erogare un contributo annuo di L. 50 milioni alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina.

In relazione a detto contributo devesi intendere integrata la convenzione di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1952, n. 692.

Art. 3

L'Assessore alla pubblica istruzione approva annualmente con suo decreto il piano di utilizzazione del contributo previsto all'art. 1 su proposta del preside della Facoltà di agraria.

Art. 4.

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede mediante prelievo dal capitolo 65 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 gennaio 1963

D'ANGELO

NIGRO

LEGGE 11 gennaio 1963, n. 8.

Conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1964-1973.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 2 del 12 gennaio 1963*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di assicurare la regolarità del servizio di riscossione delle imposte dirette e di soddisfare alle speciali esigenze derivanti dalle particolari condizioni del servizio stesso nell'ambito della Regione siciliana, le conferme degli agenti di riscossione per il decennio 1964-1973 e il conferimento delle esattorie nello stesso periodo sono regolati dalle norme contenute nella presente legge.

Art. 2.

Gli esattori delle imposte dirette in carica nei Comuni della Regione siciliana che intendono chiedere la conferma per il decennio 1964-1973, avvalendosi delle facoltà previste dal nono comma dell'art. 3 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, devono presentare domanda all'Assessorato regionale delle finanze entro il perentorio termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

La conferma è accordata alle stesse condizioni del contratto in corso, con decreto dell'Assessore regionale per le finanze, sentiti il Comune o la rappresentanza consorziale e l'intendente di finanza, semprechè nei confronti del richiedente non sussista alcuno dei motivi di incompatibilità previsti dalle leggi vigenti e non sia stato emesso dal Ministero delle finanze o dall'Assessorato regionale delle finanze decreto di esclusione dal conferimento di esattoria.

Nessun esattore può ottenere il conferimento o comunque l'assegnazione di un numero di esattori il cui carico complessivo di riscossione, superi, nell'anno 1962, le lire 20 miliardi.

Art. 3.

La conferma di cui all'articolo precedente è accordata con diminuzione dell'aggio previsto dal contratto in corso qualora l'ammontare delle entrate affidate all'esattore nell'anno 1962, rispetto all'ammontare delle stesse entrate dell'anno 1954, sia aumentato in misura proporzionalmente superiore a quella in cui è aumentato il gettito complessivo dei tributi erariali riscuotibili per ruolo negli anni medesimi tenendo conto della media regionale; l'aggio è ridotto in proporzione al maggiore aumento, prendendosi a base della riduzione l'aggio fruito all'inizio del decennio in corso.

Se l'aggio previsto dal contratto in corso supera il 6,72% il nuovo aggio non può essere stabilito in misura inferiore a tale limite.

Art. 4.

Qualora l'incremento delle entrate affidate all'esattore nell'anno 1962 rispetto all'ammontare delle stesse entrate dello anno 1954 sia in misura proporzionalmente inferiore a quella in cui è aumentato il gettito complessivo dei tributi erariali riscuotibili, per ruolo negli anni medesimi, la conferma può essere chiesta con un aumento di aggio pari alla differenza tra i due rapporti, ma in ogni caso in misura non superiore al 25% dell'aggio stabilito dal contratto in corso.

Il limite massimo del nuovo aggio è fissato al 10 %.

Sulle domande di conferma di cui al precedente articolo e su quelle di cui al precedente art. 3, si pronuncia l'Assessore per le finanze, sentiti, oltrechè gli enti ed uffici di cui al precedente art. 2, anche la Commissione, di cui all'art. 22 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 8.

Art. 5.

Le esattorie, che non siano state confermate a norma della presente legge, e che si renderanno vacanti per effetto della rescissione del contratto o per qualunque altra causa, sono conferite nei modi normali, per asta pubblica.

L'Assessore per le finanze provvede, con proprio decreto, al conferimento di ufficio delle esattorie non collocate nei modi normali, stabilendo la durata del conferimento e la misura dell'aggio, la quale non può superare il 10 per cento.

Art. 6.

Le norme degli articoli 2, 3, 4 e 5 della precedente legge concernenti la facoltà di chiedere la conferma, il termine per presentare la domanda relativa, la misura massima dello aumento di aggio, la riduzione o l'aumento dell'aggio contrattuale ed il conferimento nei modi normali, si applicano anche ai ricevitori provinciali.

Le domande di conferma per le ricevitorie provinciali sono presentate all'Assessore per le finanze che emette i provvedimenti relativi sentiti l'Amministrazione provinciale, l'intendente di finanza e la Commissione di cui all'art. 22 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 8.

Art. 7.

Le norme per la prestazione delle cauzioni mediante polizza fidejussoria prevista, quanto alla misura ed alla modalità, dalla legge istitutiva e dalle modifiche successive, e le disposizioni circa la riduzione della misura delle cauzioni valevoli per il decennio 1954-1963, sono applicabili anche alle gestioni di esattorie e ricevitorie provinciali per il decennio 1964-1973.

L'emissione delle polizze fidejussorie è fatta dagli istituti ed enti all'uopo autorizzati dal Ministero delle finanze.

Art. 8.

Restano salve le disposizioni di legge nazionali e regionali in materia, che non siano in contrasto con la presente legge.

Art. 9.

L'inadempienza degli agenti della riscossione agli obblighi derivanti dall'applicazone dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi e contratti economici, che abbiano applicazione nella maggior parte del territorio nazionale, anche di quelli già in essere presso la varie esattorie, nonchè degli accordi più favorevoli aziendalmente stipulati, costituisce a tutti gli effetti irregolarità ai sensi dell'art. 21 della legge 16 giugno 1939, n. 942 e la decadenza è pronunziata dal Prefetto su proposta del competente ispettore del lavoro con la osservanza della procedura di cui al precedente art. 21.

A cura delle competenti Amministrazioni la disposizione di cui al precedente comma deve integralmente riprodursi negli avvisi di asta per il collocamento delle esattorie e nei contratti di appalto da stipularsi ai sensi dell'art. 38 del regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, oppure negli atti con cui venga affidata, in qualunque modo la gestione di una esattoria.

Art. 10.

Le norme contenute nella legge regionale 15 aprile 1953, n. 29, concernente norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti delle esattorie delle imposte dirette, non si applicano nei confronti del personale assunto nel periodo dalla data di pubblicazione della presente legge al 31 dicembre 1963.

Art 11.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 gennaio 1963

D'ANGELO

D'ANTONI

LEGGE 11 gennaio 1963, n. 9.

Disposizioni per il potenziamento delle attività lirico-musicali in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 2 del 12 gennaio* 1963)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui alla lettera *e*) dell'art. 4 del decreto legislativo presidenziale 19 aprile 1951, n. 19, ratificato con la legge 18 luglio 1952, n. 40, è autorizzato, per il corrente esercizio, l'ulteriore spesa di L. 60 milioni.

A decorrere dall'esercizio corrente, la disposizione di cui alla lettera *e*) dell'art. 4 del decreto legislativo presidenziale 19 aprile 1951, n. 19, ratificato con legge 18 luglio 1952, n. 40, è modificata come segue:

« *e*) con un contributo integrativo della Regione, in misura pari alla somma occorrente per assicurare il pareggio del bilancio dell'Ente, e, in ogni caso, non eccedente l'ammontare annuo di lire 150 milioni ».

Art. 2.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, al fine di consentire la stabilizzazione dei complessi corali, orchestrali e tecnici del Teatro Massimo, V. Bellini di Catania, tenuto conto dei relativi programmi di attività, è autorizzato a corrispondere a carico del bilancio della Regione un contributo annuo di lire 180 milioni.

Art. 3.

Al maggiore onere di lire 340 milioni che, per l'applicazione della presente legge, ricadrà nell'esercizio in corso, si provvederà mediante prelievo di un corrispondente importo del cap. 65 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1962-63.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 gennaio 1963

D'ANGELO

LA LOGGIA

LEGGE 11 gennaio 1963, n. 10.

Contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive internazionali in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 2 del 12 gennaio* 1963)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti spese a carico del bilancio della Regione:

a) L. 25 milioni da corrispondere all'A.C.I. di Palermo, quale contributo per la realizzazione della gara automobilistica « Targa Florio » 1962;

b) L. 20 milioni quale contributo per la realizzazione del « Giro aereo internazionale di Sicilia » 1962;

c) L. 6 milioni quale contributo per la realizzazione della « Tre giorni inaternazionale di sci sull'Etna » 1962.

Il contributo di cui alla precedente lettera *a*) è erogato a gara effettuata ed alla condizione che almeno due terzi di esso vengano attribuiti al monte premi della competizione che si svolge in Sicilia sul circuito delle Madonie.

Art. 2.

La somma occorrente all'esecuzione della presente legge sarà prelevata dal Capitolo 65 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 gennaio 1963

D'ANGELO

LA LOGGIA

LEGGE 1° febbraio 1963, n. 11.

Conglobamento ed adeguamento delle retribuzioni del personale dell'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 5 del 2 febbraio* 1963)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.

Le indennità e gli assegni previsti dall'art. 28 della legge 13 maggio 1953, n. 34, modificata dalla legge 2 agosto 1954, n. 35, e dalle leggi 21 aprile 1955, n. 37 e 9 marzo 1962, n. 9, sono soppressi, per il personale dell'Amministrazione regionale, a decorrere dal 1° gennaio 1963.

Dalla stessa data, per il personale dell'Amministrazione centrale della Regione, gli importi dei predetti emolumenti sono conglobati, unitamente agli adeguamenti stabiliti nella tabella *A* annessa alla presente legge, nello stipendio iniziale, sulla cui nuova misura si computano gli aumenti periodici.

Nella prima applicazione della presente legge, gli aumenti periodici già maturati si calcolano a decorrere dal 1° gennaio 1963 sullo stipendio conglobato ai sensi della presente legge.

La indennità prevista dall'art. 28 della legge 13 maggio 1953, n. 34 modificata dalla legge 2 agosto 1954, n. 35, è a parità di coefficiente, attribuita, in sede di conglobamento, nella misura maggiore.

Il trattamento previsto nei precedenti commi, compete, a parità di coefficiente e con la stessa decorrenza, al personale dell'Amministrazione periferica della Regione e al personale di ruolo dell'Azienda delle foreste demaniali. Esso sostituisce ogni diverso trattamento anche se corrisposto sotto forma di particolari indennità.

Gli stipendi del personale dell'Amministrazione periferica, il cui coefficiente non trova rispondenza in quelli dell'Amministrazione centrale, e le retribuzioni del personale salariato, sono rispettivamente stabiliti in conformità dell'annessa tabella *B*.

E' esclusa dal conglobamento l'indennità integrativa prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324.

Per i salariati temporanei addetti al servizio di pulizia sono conglobati nel salario, dal 1° gennaio 1963, l'indennità e l'assegno previsti dalla legge 21 aprile 1955, n. 37 e 9 marzo 1962, n. 9, nonchè l'adeguamento di cui alla tabella *A*.

Art. 3.

L'aumento di L. 1000 lordo per persona a carico sull'aggiunta di famiglia, previsto dalla legge statale 22 dicembre 1960, n. 1564, si applica a tutto il personale regionale con la decorrenza indicata nell'articolo precedente.

Le quote di aggiunta di famiglia, aumentate ai sensi del comma precedente, sono maggiorate del 50%, e sono corrisposte oltre che per i casi previsti dalle vigenti disposizioni, fino al 26° anno di età per i figli conviventi e a carico, che frequentino corsi universitari, e per le figlie nubili.

Ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi le quote di aggiunta di famiglia spettano nelle stesse misure previste per il personale in attività di servizio.

Art. 4.

Fermi restando i criteri e i limiti di ore fissati dalle norme vigenti in materia di lavoro straordinario, non si applica il limite di spesa previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767. La relativa previsione di spesa non può tuttavia superare, in ciascun esercizio finanziario, il 15% degli stanziamenti per stipendi e salari.

Il limite previsto dall'art. 2 del decreto presidenziale 30 giugno 1950, n. 23, è ulteriormente ridotto a novanta ore. A decorrere dal 1° gennaio 1963 la disposizione contenuta nel citato art. 2, si applica anche al personale della Segreteria generale e della Ragioneria generale, nei limiti rispettivamente di cinque unità, nonchè nei limiti di due unità, di cui una della carriera esecutiva, al personale di ciascuna Direzione regionale dei servizi.

Alla corresponsione dei compensi può provvedersi a mezzo di aperture di credito da effettuarsi in conformità alle norme regionali vigenti.

Nel bollettino ufficiale del personale di ciascuna Amministrazione è pubblicato mensilmente l'elenco nominativo del personale che ha prestato lavoro straordinario con l'indicazione del numero delle ore retribuite.

Art. 5.

La tredicesima mensilità è commisurata, per il 1962, al trattamento economico conglobato risultante dall'art. 2 della presente legge, con esclusione degli adeguamenti indicati nella annessa tabella *A*.

Art. 6.

Fermo restando il disposto dell'art. 31 della legge 23 febbraio 1962, n. 2, l'Amministrazione regionale, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 4 della stessa legge, provvederà, con decorrenza dal 1° gennaio 1963, alla riliquidazione delle pensioni e degli assegni vitalizi sulla base degli emolumenti conglobati e degli adeguamenti previsti dalla presente legge.

La parola « contributiva » contenuta negli articoli 4, primo comma, 10 e 30 della legge sopra citata, è soppressa, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Con decorrenza da tale data la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonchè delle indennità di licenziamento e di buona uscita, e la determinazione dei contributi anche per l'assistenza sanitaria, sono effettuate sull'intero ammontare degli emolumenti fissi e continuativi che il dipendente percepisce.

Il contributo previsto dall'art. 11 della legge statale 19 gennaio 1942, n. 22, sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, concernente la concessione di indennità ed assegni al personale salariato, va computato sull'intero importo lordo conglobato del salario e delle quote di aggiunta di famiglia previste dalla presente legge.

L'indennità di buona uscita, prevista dall'art. 7 n. 5, della legge 23 febbraio 1962, n. 2, è corrisposta, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge medesima, in misura pari a tanti dodicesimi degli emolumenti fissi e continuativi, in godimento all'atto della cessazione dal servizio, quanti sono gli anni di servizio effettivo o considerato utile a tale effetto dalle norme in vigore, nonchè gli anni di servizio prestato dal personale a contratto tipo, inquadrato nei ruoli regionali in virtù dell'art. 3 della legge 13 maggio 1953, n. 34, e quelli riconosciuti utili dal secondo comma dell'art. 2 della legge 12 maggio 1959, n. 19.

Art. 7.

All'art. 10 della legge 23 febbraio 1962, n. 2 è aggiunto il seguente comma:

« L'assegno vitalizio di cui al precedente comma è attribuito nella misura del 50 % dell'ultima retribuzione nel caso in cui il dipendente sia deceduto con almeno 10 anni di servizio effettivo ».

Art. 8.

Nella prima applicazione della presente legge e comunque non oltre il 30 giugno 1963 non si applicano i termini previsti dagli artt. 23 e 24 del regolamento regionale 8 aprile 1958, n. 2.

Art. 9.

Ai titolari di pensioni ordinarie e di assegni vitalizi diretti, indiretti o di riversibilità, è corrisposta la tredicesima mensilità in misura pari a un dodicesimo del trattamento annuo di quiescenza.

Gli stessi sono ammessi a fruire per sè e per ciascun componente della famiglia che sia a carico, delle riduzioni previste per il personale in servizio attivo, limitatamente a otto viaggi di corsa semplice sia ferroviari che marittimi per anno solare.

Art. 10.

Gli eventuali miglioramenti del trattamento economico, a qualsiasi titolo, disposti dallo Stato in favore del proprio personale con carattere di generalità e con decorrenza successiva al 1° gennaio 1963, si intendono estesi di diritto al personale dell'Amministrazione regionale, e, per quanto concerne il trattamento fisso e continuativo, anche ai titolari di pensioni e di assegni vitalizi.

Qualora gli stanziamenti di bilancio non consentano la copertura del conseguente maggiore onere, si provvederà ai sensi degli articoli 40 e 41 della legge sulla contabilità generale dello Stato ed ove occorra con apposita legge di finanziamento.

Art. 11.

Continua ad applicarsi ogni altra disposizione concernente il trattamento economico del personale che non sia in contrasto con la presente legge.

Agli effetti dell'applicazione delle norme che prevedono qualifiche e coefficienti di stipendio, il riferimento al personale regionale è fatto in base alla corrispondenza stabilita nell'art. 1 della legge 7 maggio 1958, n. 14, nella legge 8 agosto 1960, n. 37 ed al combinato disposto degli articoli 2 della legge 13 maggio 1953, n. 34 e 170 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le disposizioni contenute nell'art. 6 della legge 21 aprile 1955, n. 37, si applicano anche al personale degli uffici di cui al decreto legislativo del Presidente della Repubblica 2 marzo 1948, n. 142, aventi sede nella Regione.

Il terzo comma dell'art. 6 della legge 21 aprile 1955, n 37, è abrogato.

Art. 12.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, previsti in lire tre miliardi per l'anno in corso, si fa fronte con le disponibilità residue di:

lire 500 milioni esistenti sugli stanziamenti effettuati in forza della legge regionale 11 marzo 1957, n. 24;

lire 1.500 milioni esistenti sugli stanziamenti effettuati in forza della legge regionale 20 gennaio 1961, n. 7;

lire 500 milioni esistenti sugli stanziamenti previsti dal secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51;

lire 500 milioni esistenti sugli stanziamenti effettuati in forza dell'art. 44 della legge regionale 13 marzo 1959, n. 4, ed in forza dell'art. 7 della legge regionale 7 luglio 1960, n. 23.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, provvedendo, anche con separati decreti, a trasportare ai capitoli concernenti assegni le disponibilità dei capitoli relativi alle indennità che con la presente legge vengono soppresse.

Art. 13.

Gli assegni personali eventualmente in godimento al 31 dicembre 1962, nella prima applicazione del precedente art. 2, vengono ridotti solamente dell'importo previsto per ciascun coefficiente dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 14.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° febbraio 1963

D'ANGELO

TABELLA *A*

Adeguamenti retributivi dal 1° gennaio 1963 per il personale dell'Amministrazione regionale

Coefficiente al 31 dicembre 1962		Adeguamento mensile lordo
—		—
Fino al coefficiente 193 (*)	L.	18.000
» 202 229	»	20.000
» 271	»	24.000
» 325	»	26.000
» 402	»	31.500
» 450	»	35.500
» 500	»	39.000
» 670	»	52.000
» 900	»	70.000
» 970	»	75.000

(*) Compreso il personale salariato temporaneo addetto al servizio di pulizia.

Visto: D'ANGELO

TABELLA *B*

a) *Stipendio del personale delle scuole professionali il cui coefficiente non trova rispondenza in quelli del personale dell'Amministrazione centrale*:

Coefficiente al 31 dicembre 1962	QUALIFICA	Stipendio mensile lordo dal 1° gennaio 1963
—	—	—
450	Direttore	L. 187.720

b) *Trattamento economico del personale salariato dell'Amministrazione centrale e periferica della Regione*:

Coefficiente al 31 dicembre 1962	QUALIFICA	Salario mensile lordo dal 1° gennaio 1963
—	—	—
128	Guardia	L. 57.000
131	Guardia scelta	» 57.750
148	4ª Catg. manovali	» 62.000
151	3ª » comuni	» 62.750
157	2ª » qualificati	» 64.250
167	1ª » operai special. e tecnici	» 66.750
193	Capi operai	» 88.000

N.B. — Nella tabella vanno aggiunti gli adeguamenti di cui alla tabella *B*.

Visto: D'ANGELO

LEGGE 7 febbraio 1963, n. 12.

Istituzione dell'Istituto regionale per il credito alle cooperative.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 7 del 12 febbraio 1963*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di promuovere, incrementare, potenziare la cooperazione in Sicilia è istituito in Palermo l'Istituto regionale per il Credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) per l'esercizio del credito a favore delle società cooperative e loro consorzi.

Usufruiscono dei benefici della presente legge le società cooperative e loro consorzi legalmente costituiti ed iscritti nei registri prefettizi delle Provincie della Regione siciliana ed i consorzi interprovinciali e regionali iscritti nello schedario regionale o in quello nazionale della cooperazione.

L'Istituto è persona giuridica pubblica ed ha durata illimitata.

Art. 2.

Sono vietate all'Istituto la istituzione di filiali e la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma.

Il servizio di cassa sarà affidato, mediante convenzione, agli Istituti di credito aventi sede ed operanti nel territorio della Regione siciliana e con preferenza a quelli costituiti in forma di cooperativa, i quali si impegneranno ad eseguire le operazioni disposte dall'I.R.C.A.C.

Art. 3.

I mezzi per l'esercizio dell'attività dell'Istituto sono apportati dalla Regione siciliana e sono rappresentati:

1) dal patrimonio di lire 50 milioni da versare nell'esercizio 1962-63;

2) da un fondo di rotazione di lire 1 miliardo ripartito in due esercizi, a cominciare dall'esercizio 1963-64, per le operazioni di credito a favore delle società cooperative e loro consorzi;

3) da un fondo per cauzioni e fidejussioni di lire 250 milioni ripartito in due esercizi a cominciare dall'esercizio 1963-64, per:

a) agevolare e consentire la partecipazione delle cooperative e loro consorzi a qualsiasi appalto pubblico e privato;

b) consentire alle cooperative agricole di produttori di finanziare le operazioni di lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli.

Le cauzioni, fidejussioni e le dichiarazioni di affidamento di credito saranno concesse per conto delle cooperative e loro consorzi dall'Istituto direttamente alle Amministrazioni pubbliche, agli Enti locali e morali, alle stazioni appaltanti di opere pubbliche, alle società ed ai privati.

Fino alla concorrenza del 75 % tale fondo può essere utilizzato per le finalità di cui al numero due del presente articolo;

4) da un fondo costituito:

a) dagli utili netti di gestione detratta la quota di legge destinata a riserva;

b) da un contributo annuo di lire 100 milioni, a carico della Regione siciliana, a partire dall'esercizio finanziario 1963-64.

Nei limiti consentiti dalle disponibilità del fondo di cui al precedente numero 4), l'I.R.C.A.C., al fine di incrementare il volume delle operazioni di credito, può concorrere al pagamento degli interessi, a favore delle aziende di credito che operano il credito alle cooperative, purchè l'onere complessivo a carico delle stesse, non sia superiore alle condizioni di cui al seguente art. 7, e può altresì riscontare il proprio portafoglio ed i propri crediti presso aziende di credito ed istituti di finanziamento. La convenzione di cui al precedente articolo 2 stabilirà altresì le clausole che regoleranno il servizio di risconto, nonchè l'ammontare dei crediti da riscontare, per il quale l'istituto convenzionato si obbligherà a provvedere.

Art. 4.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'interesse dell'Istituto regionale per il credito alla coope-

razione (I.R.C.A.C.) garanzia fidejussoria fino a lire 1 miliardo per le operazioni di risconto e per i prestiti che il predetto Istituto andrà a contrarre con aziende di credito, Istituti finanziari e Cassa del Mezzogiorno, utilizzando le somme ricavate con tali prestiti per gli scopi ai quali è destinato il fondo di rotazione. In caso di mancato rimborso dei crediti accordati ed in caso di mancato pagamento delle cambiali, il Presidente della Regione è autorizzato, dietro semplice notificazione da parte degli istituti creditori della inadempienza e senza preventiva escussione del debitore, ad eseguire il pagamento dei crediti insoluti, aumentati dagli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498.

Le somme pagate ai sensi del comma precedente sono recuperate dalla Regione a valere sulle somme dovute dalla stessa all'I.R.C.A.C. in base alla presente legge.

Art. 5.

L'I.R.C.A.C. è autorizzato ad amministrare fondi della Cassa per il Mezzogiorno, destinati al credito alla cooperazione, nonchè fondi speciali di credito e di servizio a favore delle cooperative e loro consorzi, in forza di leggi nazionali e regionali, istituendo gestioni separate.

Art. 6.

L'Istituto esercita il credito di esercizio la cui durata non deve essere superiore ad un anno.

Entro i limiti del 25 % delle disponibilità liquide all'inizio di ogni esercizio, l'Ente è autorizzato ad effettuare operazioni di credito a medio termine, aventi la durata massima di anni cinque.

Art. 7.

L'Istituto svolgerà tutte le operazioni consentitegli dalla presente legge nei confronti delle cooperative e loro consorzi, praticando il tasso del 3 %, comprensivo di ogni onere, diritto e spesa.

Art. 8.

Sono escluse dalle operazioni di cui alla presente legge formalità relativi alle operazioni stesse ed ala loro esecuzione ed estinzione sono estesi i benefici specificati nell'art. 9 ai propri soci, e le cooperative di cui al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240.

Art. 9.

Alle operazioni effettuate dall'Istituto ai sensi della presente legge ed a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione e destinzione sono estesi i benefici specificati nell'art. 9 dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421.

I benefici di cui al precedente comma sono estesi anche alle operazioni di cui all'art. 4.

Art. 10.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 11.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Collegio sindacale.

Art. 12.

Alla gestione dell'Istituto provvede il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Regione, che si compone:

a) del presidente, designato dal Presidente della Regione e scelto fra gli ispettori regionali di 1ª e 2ª classe della Ragioneria generale;

b) del vice presidente, designato dall'Assessore per il lavoro e la cooperazione e scelto fra gli ispettori centrali dell'Assessorato;

c) di un componente designato dall'Assessore per lo sviluppo economico, scelto fra i funzionari di qualifica non inferiore a consigliere;

d) di due componenti designati dall'Assessore per il lavoro e la cooperazione, scelti fra i funzionari di qualifica non inferiore a consigliere;

e) di tre componenti designati dall'Assessore per il lavoro e la cooperazione, scelti pariteticamente su terne proposte dagli uffici regionali delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

f) di due componenti designati dall'Assessore per il lavoro e la cooperazione, scelti su terne proposte dalle organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti;

g) di un componente designato dall'Assessore per la agricoltura e le foreste, scelto fra i funzionari di qualifica non inferiore a consigliere.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Le cariche di presidente, vice presidente e componenti del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Al presidente e al Consiglio di amministrazione possono essere attribuiti i gettoni di presenza nella misura prevista dalla legge 2 marzo 1962, n. 3.

Qualora uno dei componenti, prima della scadenza, cessi dalla carica, per morte, dimissioni o altra causa, il nuovo nominato durerà in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 13.

Sono compiti del Consiglio di amministrazione:

a) deliberare il programma di attività dell'Istituto;

b) deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonchè su tutte le operazioni di credito da concretare sia con le cooperative e loro consorzi, sia con gli istituti di credito;

c) approvare il bilancio annuale;

d) nominare il direttore;

e) stabilire e modificare l'organico dell'Istituto, assumere e licenziare il personale.

Art. 14.

Il presidente ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell'Istituto, esegue le delibere del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, viene sostituito dal vice presidente.

Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica tre anni.

Esso si compone di tre membri effettivi ed uno supplente come segue:

1) un magistrato della Corte dei conti, cui spetta la presidenza del Collegio;

2) due funzionari della Ragioneria generale, quali membri effettivi, con qualifica non inferiore a capo sezione;

3) un funzionario della Ragioneria generale, quale membro supplente, con qualifica non inferiore a capo sezione.

Art. 15.

Non possono fare parte del Consiglio di amministrazione:

a) i senatori e i deputati nazionali e regionali in carica;

b) i parenti ed affini tra loro fino al 4° grado incluso ed i coniugi.

Art. 16.

All'Istituto è preposto un direttore le cui funzioni saranno determinate dallo statuto e dai regolamenti da approvarsi nei modi di cui al successivo art. 18.

Art. 17.

Le società cooperative e i loro consorzi, che vogliano avvalersi della presente legge, sono obbligati ad esibire all'Istituto tutti gli atti, libri e documenti che verranno richiesti.

Art. 18.

L'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto, le modalità delle operazioni e quanto altro attiene all'attuazione della presente legge, verranno disciplinati dallo statuto e da eventuali regolamenti da approvarsi con decreto del Presidente della Regione siciliana, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per il lavoro e la cooperazione.

Art. 19.

Le norme e le agevolazioni previste dalla legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed aggiunte, sono estese agli Enti indicati nel secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 20.

Alle spese autorizzate con la presente legge e ricadenti nell'esercizio in corso si fa fronte utilizzando pari importo del fondo di cui all'art. 65 del bilancio della Regione per l'esercizio 1962-63.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 febbraio 1963.

D'ANGELO

CAROLLO

LEGGE 7 febbraio 1963, n. 13.

Norme interpretative per la ripartizione dei prodotti cerealicoli, delle leguminose da granella e dei prodotti dei fondi a coltura arborea ed arbustiva.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 7 del 12 febbraio 1963*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge 12 agosto 1951, n. 43, sulla ripartizione dei prodotti cerealicoli, delle leguminose da granella e dei prodotti dei fondi a coltura arborea ed arbustiva per l'annata agraria 1950-51, deve essere interpretato nel senso che, ove l'intera produzione dei prodotti cerealicoli e delle leguminose da granella raggiunge la resa di q.li 14 per ettaro ed oltre, la ripartizione sarà fatta in ragione del 50 % al colono e 50 % al concedente, sempre che al colono non spetti una quota non inferiore a quella che gli sarebbe toccata applicando la percentuale precedente.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 febbraio 1963

D'ANGELO

FASINO

LEGGE 22 febbraio 1963, n. 14.

Nuove norme per il credito agrario di esercizio.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 10 del 2 marzo 1963*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito un fondo per il credito agrario di esercizio al quale partecipa la Regione siciliana con la somma di lire 20 miliardi.

Al fondo possono altresì partecipare gli istituti ed enti di credito agrario o autorizzati ad esercitare tale forma di credito nel territorio della Regione.

La gestione del fondo è affidata all'istituto o agli istituti ed enti che partecipano al fondo stesso e in proporzione alla rispettiva partecipazione.

Art. 2.

Il fondo di cui all'articolo precedente è destinato a consentire la ratizzazione di prestiti agrari di esercizio accordati direttamente o in via di risconto, a favore di coltivatori diretti — proprietari od affittuari — di mezzadri, di coloni e di compartecipanti, di cooperative agricole e di consorzi di cooperative agricole, nonchè di agricoltori, enti ed associazioni agrarie, per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, dagli istituti ed enti di credito agrario od autorizzati ad esercitare tale forma di credito nel territorio della Regione.

Art. 3.

Per la durata della presente legge per i prestiti agrari di esercizio che saranno posti in essere a favore di mezzadri, compartecipanti, assegnatari e coltivatori diretti, singoli o associati in cooperative e loro consorzi è concesso un concorso nel pagamento degli interessi in misura tale che il tasso di interesse a carico dei beneficiari non superi l'1,50 % comprensivo di ogni spesa.

Sulle predette operazioni il fondo previsto dalla presente legge è autorizzato a concedere la garanzia sussidiaria.

Il concorso nel pagamento degli interessi e la garanzia sussidiaria sono deliberati dal Comitato previsto nel successivo art. 9.

Art. 4.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario terranno apposite gestioni separate, per le somme che utilizzeranno a valere sul fondo costituito ai sensi dell'art. 1, con l'osservanza delle modalità da stabilirsi a norma del primo comma dell'art. 11.

Art. 5.

I prestiti ratizzati saranno rimborsati in 12 rate annuali posticipate costanti comprensive della quota di rimborso capitale e relativi interessi.

L'ammortamento del debito avrà inizio a partire dalla annata agraria 1965-66.

Nel periodo di preammortamento i debitori sono tenuti a pagare i soli interessi.

I mutui sono gravati di un tasso annuo di interesse del 2 %, ridotto all'1 % per i coltivatori diretti — proprietari od affittuari — i mezzadri, i coloni e i compartecipanti, le cooperative agricole ed i consorzi di cooperative agricole.

Il saggio di interesse è altresì ridotto all'1 % nelle zone agrarie danneggiate dalle avversità atmosferiche nelle campagne 1960-61, 1961-62, determinate ai sensi della legge statale 21 luglio 1960, n. 739.

Art. 6.

I prestiti agrari di esercizio ammessi alla ratizzazione ai sensi del precedente art. 2 sono quelli in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli già ratizzati in applicazione della legge 28 ottobre 1959, n. 23, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 7.

Le domande per conseguire i benefici previsti dalla presente legge sono presentate direttamente agli istituti di credito od enti nei confronti dei quali gli interessati hanno contratto i debiti o vogliano effettuare i mutui di assestamento.

Tali domande, ove necessario, debbono essere corredate di un certificato rilasciato dagli Ispettorati agrari o dai sindaci o dagli Uffici provinciali dei contributi unificati o dalle Casse mutue dei coltivatori diretti attestante la qualifica di lavoratore agricolo manuale coltivatore.

Art. 8.

Ai fini della concessione di nuovi prestiti a norma e per gli effetti del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, ed aggiunte successive, non sarà tenuto conto delle passività prorogate ed assestate a norma degli articoli precedenti.

Art. 9.

Le operazioni inerenti alla utilizzazione del fondo sono deliberate da un Comitato composto di un funzionario della Ragioneria generale della Regione e di uno dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste; di un rappresentante

di ciascun istituto ed ente partecipante al fondo; di un rappresentante per ciascuna delle seguenti organizzazioni: Unione regionale degli agricoltori; Alleanza dei coltivatori siciliani; Confederazione nazionale dei coltivatori diretti; Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.); Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.); Unione italiana del lavoro (U.I.L.); Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.); di un rappresentante delle Casse rurali ed artigiane designato dall'ente di zona.

Tali rappresentanti sono designati, per gli istituti ed enti partecipanti, dai competenti organi degli stessi e, per le organizzazioni di categoria, sono nominati dal Presidente della Regione su designazione delle rispettive organizzazioni regionali.

Le designazioni dei propri rappresentanti sono fatte dagli istituti ed enti che dichiarano di partecipare al fondo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Il fondo di cui all'art. 1 della presente legge è destinato:

a) alle operazioni previste dall'art. 2 della presente legge;

b) a concorrere al pagamento degli interessi nella misura strettamente necessaria a coprire la differenza tra il tasso di interesse praticato dall'ente finanziatore e quello a carico dei mutuatari;

c) alla copertura delle eventuali perdite delle operazioni sempreché siano state prima esperite tutte le tempestive procedure di recupero, ed alla copertura delle spese per la gestione del fondo stesso;

d) alla copertura delle eventuali perdite ed alla concessione del concorso negli interessi delle operazioni previste nell'art. 3 della presente legge.

Art. 11.

I rapporti relativi alla gestione del fondo sono regolati da apposite convenzioni stipulate dal Presidente della Regione su proposta del Comitato di cui all'art. 9 della presente legge con gli istituti ed enti interessati.

Detta convenzione prevede la corresponsione degli interessi da parte degli istituti sulle somme presso loro giacenti, nella stessa misura praticata dagli istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione.

Art. 12.

Alle operazioni previste dalla presente legge si applicano le agevolazioni fiscali stabilite dalle vigenti disposizioni sul credito agrario.

Art. 13.

Le ratizzazioni previste dalla presente legge sono concesse dai singoli istituti ed enti creditori, previa deliberazione del Comitato, al quale compete altresì la facoltà di accertare se le somme avute in prestito siano state effettivamente impiegate per le esigenze dell'azienda.

Le richieste di ratizzazione presentate da coltivatori diretti — proprietari od affittuari — enfiteuti, assegnatari, mezzadri, coloni e compartecipanti, nonchè da cooperative agricole e da consorzi di cooperative agricole hanno in ogni caso diritto di precedenza nella concessione dei benefici previsti dalla presente legge.

Le eventuali perdite di ciascuna operazione sono ripartite per l'80 % a carico della quota regionale e per il restante 20 % a carico della quota non regionale del fondo.

Sono inoltre poste a totale carico della quota regionale le eventuali perdite per le operazioni di ratizzazione fatte a favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, delle cooperative agricole e dei consorzi di cooperative agricole.

La differenza tra la misura degli interessi dovuta dai debitori ai sensi del precedente articolo 5 e quella spettante agli istituti ed enti creditori è esclusivamente a carico della quota regionale del fondo.

Art. 14.

All'onere di lire 20 miliardi, che, in applicazione della presente legge, graverà sull'esercizio in corso, si farà fronte, in deroga al limite di cui all'art. 2 della legge 3 gennaio 1961, n. 5, mediante contrazione di un prestito di pari importo con uno degli Istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione, della durata massima di anni 6 e con la protrazione non eccedente gli anni cinque.

Gli oneri derivanti alla Regione dal precedente comma saranno iscritti nel bilancio della Regione nella misura di lire 1 miliardo e 100 milioni all'anno per gli esercizi dal 1963-64 al 1967-68 e nella misura di lire 4 miliardi all'anno per ciascuno degli esercizi dal 1968-69 al 1973-74.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 15.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 febbraio 1963

D'ANGELO

FASINO

LEGGE 7 marzo 1963, n. **15**.

Contributi a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 12 *del* 16 *marzo* 1963)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze previste dalla legge 13 maggio 1957, n. 28 sono rinnovate per cinque esercizi finanziari consecutivi a decorrere dall'esercizio 1963-64.

I contributi a carico del bilancio della Regione previsti dala legge citata al comma precedente sono sostitutivi, nei limiti del corrispondente ammontare, di quelli dovuti dai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

I contributi previsti dalla legge predetta sono commisurati a L. 20 per abitante.

Art. 2.

La spesa necessaria per l'applicazione della presente legge di L. 105.000.000, sarà iscritta nel bilancio della Regione, rubrica Assessorato della sanità.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 marzo 1963

D'ANGELO

MANGIONE

LEGGE 15 marzo 1963, n. **16**.

Ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 12 *del* 16 *marzo* 1963)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana è disciplinato dalle norme contenute negli articoli da 1 a 268, con eccezione di quelle del cap. IV del titolo IV e dell'art. 164, del decreto-legge del Presidente

della Regione 29 ottobre 1955, n. 6, a far tempo dall'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, ferme restando le modifiche introdotte dalle vigenti disposizioni.

Art. 2.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 si applica il regolamento approvato con decreto presidenziale 29 ottobre 1957, n. 3.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 marzo 1963

D'ANGELO

CONIGLIO

LEGGE 13 marzo 1963, n. 17.

Proroga delle leggi 21 ottobre 1957, n. 58 e 8 gennaio 1960, n. 1, concernenti la erogazione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 13 del 23 marzo* 1963)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nelle leggi 21 ottobre 1957, n. 58 e 8 gennaio 1960, n. 1, sono ulteriormente prorogate sino al 30 giugno 1965.

Art. 2.

Il n. 6 del primo comma dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1957, n. 58 è sostituito come segue:

« 6) un rappresentante per ognuno dei patronati riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nominato dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione su terne designate dagli stessi istituti ».

Art. 3.

All'onere di L. 1.700.000.000 ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte, in deroga alla legge 3 gennaio 1961, n. 5, mediante la contrazione, con gli Istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione siciliana, di un prestito di pari importo della durata di anni sei con la protrazione di anni cinque.

Per la estinzione del prestito di cui al comma precedente sarà iscritta la spesa annua di L. 85 milioni per gli esercizi dal 1963-64 al 1967-68 e di L. 350.000.000 annui per gli esercizi dal 1968-69 al 1973-74.

Art. 4.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, con effetti dal 1° gennaio 1963.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 marzo 1963

D'ANGELO

CONIGLIO — CAROLLO

LEGGE 13 marzo 1963, n. 18.

Modifiche ed aggiunte alla legge 30 dicembre 1960, n. 48, riguardante norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 13 del 23 marzo* 1963)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 8 della legge 30 dicembre 1960, n. 48, è così modificato:

« L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere contributi, con la procedura prevista dall'art. 3, a patronati giuridicamente riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, che svolgono assistenza tecnica legale e tributaria a favore di mezzadri, compartecipanti, affittuari, enfiteuti e piccoli proprietari, coltivatori singoli o associati in cooperative.

Per le finalità previste al comma precedente è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, la spesa annua di lire 150 milioni ».

Art. 2.

I limiti di spesa previsti all'art. 9 della legge 30 dicembre 1960, n. 48, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, sono modificati come segue:

1) quello previsto alla lettera *b*) è elevato a L. 150 milioni;

2) quelli previsti alla lettera *d*) sono elevati a L. 40 milioni per le finalità indicate nella lettera *b*) dell'art. 4 della citata legge; a L. 130 milioni per le finalità indicate nella lettera *c*) e a L. 500 milioni per le finalità indicate nella lettera *d*) dello stesso art. 4.

Art. 3.

Per ottenere la concessione dei contributi previsti dal n. 1 del precedente articolo i Patronati presenteranno, entro il 31 gennaio di ciascun anno, all'Amministrazione regionale del lavoro e della cooperazione, domanda corredata da preventivo analitico di spesa e da una relazione comprovante l'attività svolta nell'anno precedente a quello cui la domanda si riferisce.

La ripartizione dei contributi fra i Patronati, previsti all'art. 1, è disposta previa istruttoria a mezzo di propri organi e sentite le associazioni di lavoratori interessate, con decreto dell'Assessore per il lavoro e la cooperazione, il quale determina l'ammontare del contributo da corrispondere in relazione alla estensione delle attività programmate ed all'attività svolta nell'esercizio precedente.

I contributi sono erogati anticipatamente in unica soluzione.

Art. 4.

All'onere previsto dalla presente legge, ricadente nell'esercizio finanziario 1962-63, si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 65 dello stato di previsione della spesa della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge, con riferimento all'esercizio finanziario 1962-63, le domande di cui all'art. 3 devono essere presentate all'Assessorato del lavoro e della cooperazione, entro 15 giorni dalla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 marzo 1963

D'ANGELO

CAROLLO

LEGGE 13 marzo 1963, n. 19.

Integrazione della legge 4 agosto 1960, n. 33, per il fondo concorso interessi destinato al credito artigiano di esercizio.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 13 del 23 marzo* 1963)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli utili netti di gestione della Cassa regionale artigiana per il credito di esercizio, di cui alla legge 27 dicembre 1954, n. 50, saranno destinati alla integrazione del fondo concorso interessi di cui all'articolo 10 della citata legge.

Art. 2.

Lo stanziamento del fondo suddetto, determinato dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1960, n. 33, è ulteriormente incrementato di lire 210.000.000 che saranno versati in ragione di L. 70.000.000 all'anno per tre esercizi finanziari a decorrere da quello 1963-1964.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 marzo 1963

D'ANGELO

CORALLO

LEGGE 13 marzo 1963, n. 20.

Modifiche alla legge 18 aprile 1958, n. 12, e successive aggiunte e modificazioni.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 13 del 23 marzo* 1963)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 18 aprile 1958, n. 12, integrata dala legge regionale 15 dicembre 1959, n. 32, sono aggiunte le seguenti lettere:

g) fino alla concorrenza di lire 2.500.000.000 in aggiunta allo stanziamento previsto al n. 10 del presente articolo;

h) fino alla concorrenza di lire 80 milioni in aggiunta allo stanziamento previsto al n. 11 del presente articolo, con specifica destinazione per la costruzione, l'impianto e l'attrezzatura della clinica urologica dell'Università di Palermo.

L'esecuzione delle opere previste dalle precedenti lettere *g*) ed *h*) rimane regolata dalle convenzioni già stipulate a norma degli articoli 18 e 22 della legge 18 aprile 1958, n. 12.

Art. 2.

Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 marzo 1963

D'ANGELO

MARINO

LEGGE 15 marzo 1963, n. 21.

Provvidenze straordinarie per lo sviluppo dei comuni di Licata e Palma di Montechiaro.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 13 del 23 marzo* 1963)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della eliminazione sistematica ed organica delle eccezionali condizioni di depressione economica e sociale dei comuni di Licata e Palma di Montechiaro, è autorizzata la formulazione di un piano intercomunale di sviluppo economico.

Il piano di sviluppo economico deve proporsi i seguenti obiettivi:

a) creazione di una zona industriale;

b) costruzione di impianti industriali, che utilizzino i prodotti agricoli della zona e le risorse minerarie;

c) impianto di centrali ortofrutticole;

d) creazione e potenziamento di attrezzature per la valorizzazione turistico-balneare della fascia costiera dei due Comuni;

e) costruzione di opere irrigue necessarie alla trasformazione agraria mediante speciali incentivi ad integrazione dei provvedimenti nazionali e regionali, compresi gli invasi.

Art. 2.

Alla redazione del piano ed alla sua esecuzione provvedono i Comuni interessati, a mezzo di apposito Comitato composto:

a) dei Sindaci e degli Assessori ai lavori pubblici dei comuni di Licata e Palma di Montechiaro;

b) di due rappresentanti del Consiglio provinciale di Agrigento, scelti in seno al Consiglio;

c) di un delegato della Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia di Agrigento;

d) di due rappresentanti dei lavoratori, scelti su terne delle organizzazioni operanti nella zona;

e) di tre esperti, scelti dall'Assessore regionale per lo sviluppo economico, tra cui un urbanista;

f) di tre rappresentanti dei Consigli comunali di Licata e Palma di Montechiaro, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

g) di due rappresentanti dei coltivatori diretti.

Il Comitato è nominato con decreto dell'Assessore per lo sviluppo economico ed ha sede in Licata.

Art. 3.

Per le finalità previste dall'art. 1 sono autorizzate:

a) la spesa di lire 50 milioni per la redazione del piano, la elaborazione dei progetti delle singole opere e il funzionamento del Comitato;

b) la spesa ripartita di lire 2 miliardi in quattro esercizi finanziari a partire dall'esercizio 1963-1964 per l'esecuzione delle opere comprese nel piano ritenute più urgenti dal Comitato.

La spesa autorizzata alla lettera *a*) graverà sul bilancio della Regione per l'esercizio 1963-64.

Al finanziamento delle ulteriori opere si provvederà con apposita autorizzazione di spesa.

Art. 4.

All'approvazione del piano previsto dall'art. 1 provvede con suo decreto l'Assessore regionale per lo sviluppo economico.

Art. 5.

Nelle more della formulazione del piano previsto dagli articoli precedenti, la Regione siciliana è autorizzata ad assumere integralmente a proprio carico le rate di ammortamento dei mutui che nel termine di tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni di Licata e Palma di Montechiaro saranno per contrarre con istituti esercenti il credito per opere pubbliche per l'esecuzione dei lavori concernenti:

a) la viabilità interna e le opere connesse del sottosuolo, da eseguirsi secondo piani concernenti l'organica sistema-

zione per rioni e quartieri, nonchè le vie di circonvallazione e di disimpegno del traffico;

b) la costruzione, l'ammodernamento, il riattamento e la riparazione di edifici destinati a servizi pubblici cittadini, quali mattatoi, mercati pubblici e poliambulatori, gli impianti di depurazione delle acque provenienti dalla rete fognante, gli impianti concernenti la utilizzazione dei rifiuti solidi; gli impianti pubblici per il trasferimento fuori dello abitato di ricoveri per mandrie o stalle in genere;

c) la costruzione e l'arredamento di edifici di scuole per l'addestramento professionale, da affidarsi in gestione, mediante apposita convenzione, agli istituti ed enti pubblici specializzati;

d) la costruzione di centri di assistenza sociale, da affidarsi in gestione, mediante apposita convenzione, ad istituti specializzati;

e) le ricerche idrogeologiche e la costruzione di condotte idriche per l'alimentazione dei centri abitati e per le attività industriali ed agricole;

f) lo sviluppo della viabilità rurale minore della zona.

Art. 6.

Per le finalità previste dal precedente articolo è autorizzato il limite massimo trentacinquennale di impegno annuo di lire 160 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1965-66.

Art. 7.

E' autorizzato il limite massimo trentacinquennale di impegno annuo di lire 50 milioni a partire dall'esercizio 1963-64 per la costruzione di alloggi popolari ai sensi della legge 5 febbraio 1956, n. 9, e della legge 12 aprile 1952, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

Una quota proporzionale degli alloggi, costruendi, a norma del presente articolo, è riservata ai pescatori.

I progetti per la costruzione dei nuovi complessi edilizi devono comprendere tutte le opere connesse necessarie.

Art. 8.

Alla programmazione delle opere previste dagli articoli 3, 5 e 7 provvede il Comitato previsto all'art. 2.

All'approvazione del programma provvede con suo decreto l'Assessore per lo sviluppo economico.

Art. 9.

In relazione all'approvazione dei progetti delle singole opere, l'Assessore per lo sviluppo economico provvede, con proprio decreto, ad accreditare ai sindaci i relativi fabbisogni di spesa.

Art. 10.

Per l'assunzione delle rate dei mutui previsti all'art. 5, provvede con suo decreto l'Assessore per lo sviluppo economico.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 marzo 1963

D'ANGELO

NAPOLI — CONIGLIO

LEGGE 15 marzo 1963, n. 22.

Proroga della legge 1° febbraio 1957, n. 13.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 13 del 23 marzo 1963*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 2 della legge 1° febbraio 1957, n. 13, è prorogato sino al 30 giugno 1964.

Art. 2.

Per i fini di cui all'art. 1 della legge 1° febbraio 1957, n. 13, è stanziata la ulteriore somma di lire 100 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa della Regione siciliana per l'esercizio 1963-64.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 marzo 1963

D'ANGELO

MARINO

LEGGE 15 marzo 1963, n. 23.

Modifiche alla legge 5 agosto 1957, n. 51, dirette ad agevolare i finanziamenti delle scorte di invecchiamento del vino marsala.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 13 del 23 marzo 1963*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 6 della legge 5 agosto 1957, n. 51, è aggiunto il seguente comma:

« Analoga garanzia è concessa alle aziende produttrici di vino marsala che siano riunite in appositi consorzi, alle cooperative ed ai consorzi di cooperative, per il finanziamento delle scorte di prodotti destinati all'invecchiamento, ai sensi della legge nazionale 4 novembre 1950, n. 1069, e del relativo regolamento. Le domande devono essere presentate per il tramite dei consorzi, delle cooperative e dei consorzi di cooperative, i quali sono tenuti ad attestare la quantità, la qualità ed il valore commerciale delle scorte di invecchiamento, nonchè la durata dell'invecchiamento stesso per ogni singola partita ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 marzo 1963

D'ANGELO

CORALLO

LEGGE 13 marzo 1963, n. 24.

Modifica degli articoli 11 e 65 della legge 20 marzo 1951, n. 29.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 13 del 23 marzo 1963*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La ripartizione dei 90 seggi assegnati alla Regione nei nove Collegi elettorali è effettuata — ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 — con decreto del Presidente della Regione da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 65 della citata legge 20 marzo 1951, n. 29, resta assorbito nel termine di convocazione dei comizi.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 marzo 1963

D'ANGELO

LEGGE 22 marzo 1963, n. **25.**

Norme per la elezione dei deputati alla Assemblea regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 13 del 23 marzo* 1963)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana per la quinta legislatura, la ripartizione dei seggi fra i nove Collegi elettorali ha luogo in conformità dell'art. 3 della legge 31 marzo 1959, n. 9.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 ramzo 1963

D'ANGELO

LEGGE 22 marzo 1963, n. **26.**

Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 15 del 6 aprile* 1963)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli alloggi costruiti o da costruire con il concorso o con il contributo della Regione, dalle Provincie, dai Comuni, dagli Istituti autonomi per le case popolari, dall'Escal e da altri enti aventi sede nella Regione, autorizzati alla costruzione di alloggi a norma delle leggi sull'edilizia popolare e sovvenzionata, vengono ceduti in proprietà ai regolari assegnatari.

Art. 2.

Il prezzo di cessione degli alloggi è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento nel quale gli enti interessati deliberano la cessione, ridotto dal 30%, nonchè di un ulteriore 0,25% per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte del richiedente.

Il valore venale è determinato da una Commissione provinciale con sede presso l'Ufficio del genio civile nominata dall'Assessore per i lavori pubblici e presieduta da un ingegnere funzionario dell'Amministrazione regionale di qualifica non inferiore a quella di ispettore centrale e composta dallo intendente di finanza e dall'ingegnere capo del Genio civile.

Partecipa alle sedute della Commissione, con voto consultivo, un rappresentante dell'ente proprietario.

Per gli edifici costruiti con il contributo della Regione ed ultimati dopo il 1° luglio 1961 il valore venale degli alloggi deve essere pari al costo al netto dei contributi regionali.

Art. 3.

Contro la determinazione del prezzo è ammesso ricorso, entro trenta giorni, ad una Commissione nominata dall'Assessore regionale per i lavori pubblici e composta:

1) di un magistrato ordinario di categoria non inferiore a quella di magistrato di appello che la presiede;

2) di un funzionario appartenente ai ruoli dell'Amministrazione regionale dei lavori pubblici, avente qualifica non inferiore a quella di ispettore;

3) di due funzionari aventi qualifica non inferiore ad ingegnere capo, dei quali uno dell'Ufficio tecnico erariale e l'altro dell'Ufficio del genio civile;

4) di un ingegnere scelto in una terna designata dal Consiglio provinciale dell'Ordine degli ingegneri.

Il ricorso può essere proposto, oltre che dall'assegnatario, dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici, dall'Ente proprietario e da chiunque vi abbia interesse.

Il ricorso deve essere deciso entro trenta giorni dalla sua presentazione.

Le parti possono essere udite personalmente dalla Commissione.

Art. 4.

Il servizio di segreteria delle Commissioni prevedute nei precedenti artt. 2 e 3 è disimpegnato dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Ai componenti le Commissioni stesse spetta il gettone di presenza previsto dalla legge 2 marzo 1962, n. 3.

Art. 5.

Il prezzo degli alloggi può essere pagato in unica soluzione ovvero in non oltre venti anni, in rate mensili costanti posticipate, con gli interessi al tasso del 5%.

Il prezzo di cessione non può essere inferiore alla somma occorrente agli enti proprietari per recuperare gli apporti di carattere patrimoniale per la realizzazione degli alloggi e per estinguere i residui debiti contratti da essi per la costruzione di ogni singolo alloggio, al netto dei contributi dello Stato.

La valutazione degli apporti di cui al comma precedente sarà effettuata, nel caso di apporti in denaro, al valore nominale e, nel caso di apporti di natura reale, mediante stima, al valore del giorno della deliberazione di cessione, da parte della Commissione provinciale di cui all'art. 2.

Coloro che hanno chiesto il sistema di pagamento rateale possono in qualsiasi momento provvedere al pagamento in unica soluzione della quota di capitale ancora non corrisposta.

Nel caso di pagamento rateale la mancata corresponsione di sei mensilità consecutive fa decadere dal diritto di acquistare la proprietà. Entro i tre mesi successivi l'assegnatario può sanare la morosità ed in tal caso è reintegrato nel suo originario diritto.

L'assegnatario decaduto ha diritto alla restituzione delle somme versate, eccettuato quanto egli avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto.

Art. 6.

Gli assegnatari degli alloggi di cui all'art. 1, anche se di nuova costruzione, possono chiedere la cessione in proprietà dell'alloggio del quale sono in godimento.

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento all'ufficio locale dell'ente che gestisce gli alloggi e debbono essere accompagnate, a pena di inammissibilità, da un deposito di lire 5.000 in conto delle spese contrattuali. Il deposito è incamerato dall'ente proprietario qualora l'aspirante receda dalla richiesta cessione ed è, invece, restituito a chi non potesse conseguire la cessione per carenza di titolo.

In caso di decesso dell'aspirante, il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con l'aspirante stesso possono confermare la domanda entro trenta giorni dall'evento.

Gli enti interessati, ricevuta la richiesta di cessione, comunicano all'inquilino, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il valore venale dell'alloggio determinato dalla Commissione provinciale e quindi provvedono, entro sessanta giorni, alla stipula del contratto.

Coloro che non esercitano la facoltà di riscatto conservano il godimento dell'alloggio in locazione semplice.

Art. 7.

L'assegnatario, prima del contratto di acquisto della proprietà dell'alloggio, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, può chiedere all'ente proprietario di intervenire per fare cessare servitù, pesi, vincoli o molestie costituiti da altri inquilini, riscattanti o meno, a danno dell'alloggio di cui si chiede il riscatto.

Art. 8.

Il trasferimento della proprietà dell'alloggio avviene quando il prezzo sia stato pagato integralmente.

Chi ha acquistato la proprietà ha diritto alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio.

Art. 9.

Coloro i quali pagano il prezzo in unica soluzione non possono, per dieci anni dalla data di acquisto della proprietà, alienare a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio acquistato.

Il divieto stabilito dal comma precedente non si applica nel caso di pagamento rateale che abbia una durata uguale o superiore ai quindici anni.

Gli acquirenti hanno facoltà di affittare l'alloggio in caso di collocamento a riposo, di trasferimento di residenza di ufficio, di ascrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previo consenso dell'Assessore regionale per i lavori pubblici il quale può delegare tale facoltà agli enti gestori.

Il consenso si intende tacitamente accordato nel caso che entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda non sia stata comunicata la risposta.

Nel caso di trasferimento volontario dell'interessato si perde il diritto all'acquisto dell'alloggio. In tal caso si applica l'ultimo comma dell'art. 5.

Art. 10.

Coloro i quali, in applicazione delle presenti norme, ottengono l'assegnazione di un alloggio non possono conseguire, nè in affitto nè in proprietà, altro alloggio comunque costruito con il contributo o con il concorso dello Stato o della Regione.

La stessa esclusione è stabilita per le persone il cui coniuge, non separato legalmente, o altri componenti il nucleo familiare, si trovino nelle predette condizioni.

Sono nulli di pieno diritto i contratti stipulati in violazione dei precedenti commi.

Art. 11.

A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione dei contratti di vendita degli alloggi di uno stabile, l'amministrazione di questo passa al condominio costituito in base alle vigenti norme del Codice civile.

L'assemblea del condominio stabilirà il regolamento sulla scorta di uno schema predisposto dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Tale regolamento dovrà avere l'approvazione dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici che si intenderà tacitamente accordata dopo 90 giorni dalla trasmissione.

Gli enti già gestori hanno facoltà di procedere ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non siano eseguiti dai condomini, recuperando la spesa.

Art. 12.

Gli enti, in previsione della vendita da effettuare dei vari alloggi, possono chiedere ed ottenere dall'istituto mutuante il piano di ripartizione del debito riferentesi agli alloggi medesimi.

Estinta la quota di debito gravante su un alloggio, l'istituto mutuante, anche se non risultasse estinta la quota di debito corrispondente al contributo regionale, provvederà alla riduzione della ipoteca gravante sullo stabile del quale fa parte l'alloggio medesimo, sia riducendo la somma per cui era stata presa l'iscrizione dell'ammontare della quota di debito pagata, sia restringendo la ipoteca stessa agli alloggi dello stabile per i quali il debito continua a sussistere.

In deroga all'art. 12 del testo unico sulle leggi del credito fondiario 16 luglio 1905, n. 646, gli istituti di credito fondiario sono autorizzati a tenere in circolazione, anche senza l'assistenza dell'iscrizione ipotecaria, le cartelle emesse per la parte del debito da estinguere con il contributo regionale in quanto garantito dal contributo stesso.

Art. 13.

Le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi e dei locali costruiti a totale carico della Regione sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio per essere assegnate all'Assessorato regionale dei lavori pubblici e destinate alla costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare.

Le somme ricavate dall'alienazione di tutti gli altri alloggi saranno versate in conti correnti speciali intestati agli enti proprietari per essere destinate:

a) all'estinzione delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi alienati al netto dei contributi regionali, che continueranno ad essere corrisposti all'ente finanziatore da parte dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;

b) all'estinzione di altre passività di gestione inerenti agli alloggi alienati;

c) alla costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare da parte degli enti già proprietari degli alloggi alienati.

La costruzione dei nuovi alloggi di cui alla lettera *c*) sarà effettuata in base a programmi esecutivi da approvarsi dallo Assessorato regionale dei lavori pubblici.

I Comuni e le Provincie sono tenuti ad investire nella costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare le somme ricavate dalla alienazione degli alloggi ceduti in proprietà agli assegnatari al netto degli oneri di gestione di ammortamento dei mutui.

Art. 14.

Ferme restando le agevolazioni tributarie previste dalle vigenti leggi, gli atti diretti ed accessori relativi all'acquisto degli alloggi di cui alle presenti norme scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie.

Art. 15.

Per gli alloggi già assegnati alla data di entrata in vigore delle presenti norme hanno diritto alla cessione in proprietà, oltre che le persone indicate nell'art. 1, anche:

a) in caso di morte dell'assegnatario, il coniuge superstite, i discendenti entro il terzo grado, gli ascendenti, purchè fossero conviventi con l'assegnatario al momento della morte, non godessero di autonomia economica nei riguardi dell'assegnatario e siano tuttora in godimento dello alloggio. Ha autonomia economica chi ha in proprio un reddito complessivo, accertato ai fini delle imposta complementare, non inferiore a lire 500.000 annue;

b) gli ex dipendenti delle Provincie e dei Comuni purchè siano tuttora in godimento dell'alloggio.

Art. 16.

Gli alloggi costruiti o da costruire a totale carico della Regione per le categorie meno abbienti vengono ceduti in proprietà in unica soluzione ovvero in non oltre 25 anni, in rate mensili costanti posticipate senza interesse.

Il prezzo di cessione è pari al 50% del costo di costruzione di ogni singolo alloggio.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 marzo 1963

D'ANGELO

MARINO

LEGGE 29 marzo 1963, n. 27.

Provvedimenti a favore dei Comuni siciliani.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 15 *del* 6 *aprile* 1963)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dall'esercizio 1962-63, la Presidenza della Regione è autorizzata ad accordare anticipazioni ai Comuni siciliani con popolazione fino a 50 mila abitanti, accettando in garanzia

impegno di cessione sui mutui a pareggio di bilancio deliberati dai rispettivi Consigli comunali quali risultano dalle proposte provvisoriamente formulate dalle Commissioni provinciali di controllo.

Le anticipazioni sono concesse nella misura del 70 % dell'ammontare della integrazione a pareggio di bilancio proposta dalla Commissione provinciale di controllo competente.

Nell'accoglimento delle richieste è data la precedenza ai Comuni minori per popolazione residente.

Art. 2.

Le erogazioni delle anticipazioni di cui all'articolo precedente sono concesse di mese in mese in ragione di un dodicesimo del 70 % dell'ammontare della integrazione a pareggio di bilancio proposta dalla Commissione provinciale di controllo competente.

Art. 3.

Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge 3 aprile 1956, n. 22, per le anticipazioni dalla stessa previste.

Art. 4.

Per l'esercizio finanziario in corso, ad integrazione delle quote di ripartizione dell'IGE e della imposta sui terreni ed a parziale rimborso di mancate entrate per esenzioni fiscali disposte con legge regionale, la Presidenza della Regione è autorizzata a ripartire la somma di lire 2 miliardi e 500 milioni tra i Comuni siciliani con popolazione fino a 35 mila abitanti.

La ripartizione è effettuata in proporzione della popolazione residente.

Art. 5.

Alla spesa autorizzata con l'articolo precedente si provvede mediante la contrazione di prestiti con gli istituti incaricati del servizio di cassa della Regione aventi la durata massima di anni sei e la protrazione di anni cinque.

Per l'ammortamento del prestito di cui al comma precedente sarà iscritta la spesa di L. 125 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1967-68 nonchè la spesa di lire 510 milioni all'anno per ciascuno degli esercizi dal 1968-69 al 1973-74.

Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 marzo 1963

D'ANGELO

CONIGLIO

DECRETO PRESIDENZIALE 2 aprile 1963, n. 28-A.

Convocazione dei comizi per la elezione dell'Assemblea regionale siciliana.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 17 del 15 aprile* 1963)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto l'art. 3 dello Statuto della Regione;

Vista la legge 20 marzo 1951, n. 29, recante norme per la elezione dell'Assemblea regionale siciliana, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 marzo 1963, n. 25 con la quale si dispone in via transitoria che, ai fini della elezione dei deputati alla Assemblea regionale siciliana per la quinta legislatura, la ripartizione dei seggi fra i nove collegi elettorali della Regione ha luogo in conformità dell'art. 3 della legge 31 marzo 1959, n. 9 e cioè secondo la tabella allegata al decreto presidenziale 23 febbraio 1955, n. 60-A, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 9 del 23 febbraio 1955;

Considerato che, pertanto, non trovano applicazione, in relazione alle prossime elezioni dell'Assemblea regionale siciliana, le disposizioni degli articoli 2 della legge 20 marzo 1951, n. 29 e 1 della legge 13 marzo 1963, n. 24, concernenti la emanazione di un provvedimento amministrativo diretto a ripartire i novanta seggi tra i nove collegi elettorali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale;

Decreta:

Art. 1.

I comizi per la elezione dell'Assemblea regionale siciliana sono convocati per il giorno di domenica 9 giugno 1963.

La prima riunione dell'Assemblea avrà luogo in Palermo, a Palazzo dei Normanni, il giorno 9 luglio 1963.

Art. 2.

I compiti di cui agli articoli 18, 22, 25 e 57 della legge 20 marzo 1951, n. 29 sono attribuiti ai Prefetti della Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 2 aprile 1963

D'ANGELO

DECRETO PRESIDENZIALE 12 febbraio 1963, n. 1.

Integrazione del decreto presidenziale 8 giugno 1962, n. 1, concernente la determinazione delle categorie di stabilimenti industriali ammesse a fruire di benefici fiscali.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 18 del 20 aprile* 1963)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 5 agosto 1957, n. 51, recante provedimenti per lo sviluppo industriale;

Visto l'art. 31 della suddetta legge nel quale è stabilito che per l'attuazione, nell'ambito della Regione, dei benefici fiscali previsti da leggi nazionali aventi per oggetto « Provvedimenti per il Mezzogiorno » si applicano l'art. 13 della legge 20 marzo 1950, n. 29 e la legge 7 dicembre 1953, n. 61;

Visto l'art. 7 di quest'ultima legge in base al quale è attribuito al Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per l'industria e il commercio di concerto con l'Assessore per le finanze, il potere di determinare le categorie di stabilimenti industriali ammesse ai benefici fiscali;

Visto il decreto presidenziale 8 giugno 1962, n. 1, concernente la determinazione delle categorie di stabilimenti industriali ammesse a fruire di benefici fiscali in relazione al disposto del citato art. 31 della legge n. 51 del 1957;

Considerato che ai fini dello sviluppo economico della Regione si rende necessario applicare i benefici richiamati dall'art. 31 succitato alle categorie di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati concernenti la estrazione e lavorazione meccanica dei blocchi di tufo e di pietra calcarea, in aggiunta a quelle indicate nella lettera *f*) del n. 1 della tabella annessa al decreto presidenziale 4 maggio 1954, n. 2;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Sentita la Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore per l'industria e il commercio, di concerto con l'Assessore per le finanze;

Decreta:

La lettera *f*) del n. 1 della tabella annessa al decreto presidenziale 4 maggio 1954, n. 2 — richiamato, ai fini della applicazione nell'ambito della Regione siciliana dei benefici fiscali previsti da leggi recanti provvedimenti per il Mezzo-

giorno dal decreto presidenziale 28 giugno 1962, n. 1, è integrata con le seguenti parole: « nonchè di materiale di blocchi di tufo e di pietra calcarea ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 12 febbraio 1963

D'ANGELO

CORALLO — D'ANTONI

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo addì 13 marzo 1963. Reg. n. 1, foglio n. 72.

LEGGE 2 maggio 1963, n. 28.

Modifiche alla legge 18 luglio 1950, n. 64, concernente l'istituto regionale della vite e del vino ed alla legge 9 marzo 1962, n. 11, recante provvidenze per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 20 del 4 maggio* 1963)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, è sostituito dai seguenti:

« L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il bilancio dell'Istituto mediante un contributo annuo commisurato a lire cento per ogni quintale di uva ammassato presso le cantine sociali esistenti nel territorio della Regione dai rispettivi soci.

Il predetto contributo in ogni caso non potrà essere superiore a L. 150.000.000, nè inferiore a L. 100.000.000, qualunque sia stato l'ammontare complessivo dei quintali di uva ammassati.

Per le finalità del presente articolo è inscritta nel bilancio della Regione, per ciascun esercizio, la spesa di L. 100 milioni nella rubrica « Assessorato dell'agricoltura e delle foreste », a partire dall'esercizio 1963-64.

Nell'ipotesi che la misura del contributo risulti superiore in relazione ai risultati dell'ammasso all'anzidetta somma, il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, prelevando la somma all'uopo occorrente dal fondo per le spese impreviste ».

Art. 2.

All'art. 8 della legge 18 luglio 1950, n. 64, è aggiunto il seguente comma:

« I contributi con carattere continuativo, deliberati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura della Regione ai sensi della lettera *c*), sono destinati ad attività di trasformazione e di propaganda dei prodotti vitivinicoli ».

Art. 3.

Per il corrente esercizio finanziario l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere all'Istituto regionale della vite e del vino, a titolo di integrazione del relativo bilancio, la somma di lire 30 milioni.

All'onere relativo si fa fronte mediante prelievo di pari importo dal capitolo 65 del bilancio della Regione per l'esercizio 1962-63.

Art. 4.

Il bilancio di previsione ed il consuntivo dell'Istituto regionale della vite e del vino sono inviati, unitamente alle prescritte relazioni, anche alla Giunta di bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 5.

Le agevolazioni della legge regionale 9 marzo 1962, n. 11, recante provvidenze per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli, sono prorogate per la vendemmia del 1963.

Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di L. 600.000.000 da inscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Regione siciliana, rubrica « Assessorato dell'agricoltura e delle foreste », per lo esercizio finanziario 1963-1964.

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 9 marzo 1962, n. 11 è modificato come appresso:

« Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è autorizzato a prestare nei confronti degli istituti, ivi comprese le Casse rurali e le Cooperative di credito, che esercitano il credito agrario, la garanzia sussidiaria della Regione per l'ulteriore anticipazione da corrispondersi, in aggiunta a quella prevista dalle norme sul credito agrario, ai produttori che conferiscono l'uva alle cooperative ed ai consorzi ».

Dopo il secondo comma dell'art. 2 della suddetta legge regionale 9 marzo 1962, n 11, è inserito il seguente:

« Le somme dovute a titolo di garanzia dall'Amministrazione regionale sono versate direttamente agli istituti di credito nel caso che le anticipazioni non risultino recuperabili, in tutto o in parte, dopo il rimborso delle normali anticipazioni di credito agrario, in base ai risultati netti delle gestioni regolarmente approvate dal Presidente della Regione di concerto con l'Assessore per l'agricoltura e le foreste ».

Art. 7.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 della presente legge dovrà tenersi conto del quantitativo di prodotto conferito presso le cantine sociali e gli enopoli delle cooperative e dei consorzi di produttori, nonchè presso quelli gestiti dall'Istituto regionale della vite e del vino o da altri Enti e dai Consorzi agrari.

Per l'accertamento della idoneità degli enti ammassatori a ricevere i conferimenti delle uve, nonchè per la determinazione del quantitativo massimo di prodotto che ciascun ente può ammassare, da effettuarsi a norma dell'art. 3 della legge 9 marzo 1962, n. 11, dovrà tenersi principalmente conto della capacità di lavorazione degli impianti razionali di cui gli enti ammassatori dispongono.

Art. 8.

L'Istituto regionale della vite e del vino è autorizzato a deliberare sul trattamento economico del suo personale.

Tale trattamento economico non potrà in ogni caso essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali, sulla base dell'organico in atto vigente e delle qualifiche esistenti, con esclusione di ogni retroattività.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 maggio 1963

D'ANGELO

FASINO — CORALLO

DECRETO PRESIDENZIALE 9 febbraio 1963, n. 2.

Norme per l'elezione di cinque consiglieri di amministrazione dell'ERAS in rappresentanza degli assegnatari dei lotti di riforma agraria e per la nomina del rappresentante del personale dell'Ente.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 21 dell'11 maggio* 1963)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 789;

Vista la legge 12 maggio 1959, n. 21, sul riordinamento dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, modificata con la legge 18 luglio 1961, n. 13;

Visto lo statuto dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia;

Considerato che, in applicazione del combinato disposto dell'articolo 5 della citata legge 12 maggio 1959, n. 21, e dell'art. 1 della legge 18 luglio 1961, n. 13, occorre procedere all'emanazione delle norme regolamentari per l'elezione di cinque consiglieri di amministrazione dell'ERAS in rappresentanza degli assegnatari dei lotti di riforma agraria e per la nomina del rappresentante del personale dell'Ente;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

TITOLO I

Modalità per l'elezione dei rappresentanti degli assegnatari

CAPO I

Norme generali

Art. 1.

L'elezione al Consiglio di amministrazione dello ERAS dei cinque rappresentanti degli assegnatari dei lotti di riforma agraria è fatta a scrutinio di lista, con voto diretto, libero e segreto.

Alla lista, che ha riportato il maggior numero di voti validi, sono attribuiti tre seggi. I rimanenti due seggi sono attribuiti alla lista che ha riportato, dopo la prima, il maggior numero di voti validi. Qualora la lista immediatamente successiva alla seconda abbia conseguito almeno il 15 % di tutti i voti, si procede alla ripartizione fra la seconda e la terza lista dei seggi assegnati alla minoranza.

Art. 2.

Sono elettori tutti gli assegnatari dei lotti di riforma agraria che, alla data delle elezioni, non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 31 del decreto presidenziale 9 giugno 1954, n. 9.

Sono eleggibili a consiglieri di amministrazione dello ERAS gli assegnatari elettori che, alla data delle elezioni, abbiano compiuto il 21° anno di età, purchè sappiano leggere e scrivere e non abbiano riportato condanne penali per reati comuni.

Per quanto attiene alla prova di alfabetismo ed alle cause di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 83, secondo comma, 84, nn. 6 e 10, sostituendo la dizione « Comune » con quella di « ERAS » ed 85 del decreto presidenziale 9 giugno 1954, n. 9.

Art. 3.

Le liste elettorali sono compilate per ciascun ufficio di assistenza agli assegnatari dell'ERAS ed a cura dello stesso, in ordine alfabetico, in doppio esemplare, e debbono indicare per ogni elettore:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il Comune di residenza e il domicilio;

d) il numero del lotto e quello del relativo piano di ripartizione compreso nella competenza del rispettivo centro di assistenza.

Le liste elettorali sono permanenti e soggette a revisione annuale.

Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente dell'Ufficio elettorale centrale e dal segretario.

Nelle liste elettorali sono iscritti d'ufficio tutti gli assegnatari dei lotti di riforma agraria aventi diritto al voto.

Un esemplare delle liste è depositato presso ciascuna sede degli uffici di assistenza ed ogni assegnatario ha diritto di prenderne visione.

Entro il 31 dicembre il presidente dell'Ufficio elettorale centrale invita, con manifesto da affiggersi presso le sedi degli uffici di assistenza, chiunque intenda proporre ricorsi contro gli elenchi a presentarli entro e non oltre il decimo giorno dalla data di affissione del manifesto medesimo.

Ogni elettore, nel termine di cui al precedente comma, può ricorrere all'Ufficio elettorale centrale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione nelle liste di cui al quarto comma.

Art. 4.

Le candidature, raggruppate in liste comprendenti non più di cinque candidati, debbono essere presentate da non meno di cinquanta assegnatari elettori.

I nomi dei candidati debbono essere elencati e contrassegnati con numeri progressivi secondo l'ordine in cui sono iscritti nella lista presentata.

Per quanto attiene alle formalità per la presentazione delle candidature, si applicano le norme di cui all'art. 95, commi quarto, quinto, sesto, settimo e nono, nn. 2 e 3, decreto presidenziale 9 giugno 1954, n. 9, estesa la facoltà di designare i rappresentanti di lista anche presso l'Ufficio elettorale centrale.

Di ogni candidato e di ogni assegnatario presentatore deve essere in particolare indicato il numero del lotto di cui gli stessi sono assegnatari ed il numero del piano di ripartizione nel quale detto lotto ricade.

Nessun candidato può essere compreso in più di una lista.

Le liste e gli allegati devono essere presentati entro le ore 12 del ventesimo giorno precedente l'elezione alle sedi degli uffici di assistenza, i quali provvedono a farli pervenire entro ventiquattro ore all'Ufficio elettorale centrale per le necessarie verifiche.

Dell'avvenuta presentazione è rilasciata ricevuta dalla quale deve risultare la data e l'ora della presentazione stessa.

Ogni lista di candidati, previo accertamento della sua validità, è contrassegnata da un numero arabo progressivo, attribuito dall'Ufficio elettorale centrale secondo l'ordine di presentazione.

L'elenco delle liste valide, con i numeri distintivi ed i nomi dei candidati, è reso pubblico mediante affissione negli albi comunali e presso le sedi degli uffici di assistenza, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.

CAPO II

Procedimento delle elezioni

Art. 5.

Un apposito Ufficio elettorale centrale, costituito presso la sede centrale dell'ERAS, ha il compito di sovraintendere allo svolgimento delle elezioni e curare il regolare adempimento delle operazioni ad esse relative.

Esso è composto di due funzionari dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, di qualifica non inferiore a capo sezione, di cui uno con funzioni di presidente, designati dall'Assessore, e di tre funzionari dell'Ente che ricoprano una qualifica non inferiore a quella corrispondente a capo sezione.

Per quanto concerne le operazioni inerenti al procedimento elettorale, l'Ufficio è assistito da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste con qualifica non inferiore a consigliere, con il compito di redigere i relativi verbali in duplice esemplare.

Art. 6.

Presso le sedi degli uffici di assistenza agli assegnatari dell'ERAS e presso tutti quei Comuni, ove l'Ente ritenga opportuno istituirla al fine di consentire la partecipazione alla elezione a tutti gli assegnatari, è organizzata una sezione elettorale, con un minimo di 100 elettori ed un massimo di 500.

La sezione è composta di un presidente e di due membri scelti dall'Ufficio elettorale centrale fra gli impiegati dello ERAS aventi qualifica non inferiore a quella corrispondente a segretario contabile del ruolo del personale di concetto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Per quanto concerne tutte le operazioni elettorali, la sezione è assistita da un impiegato dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste con il compito di redigere i relativi verbali in duplice esemplare.

In mancanza dell'impiegato, le sue funzioni sono esercitate dal segretario comunale di uno dei Comuni compresi nell'ambito di competenza territoriale degli uffici di assistenza.

Art. 7.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste stabilisce con proprio decreto la data delle elezioni, da effettuarsi in giorno festivo, dalle ore 8 alle ore 18, e la comunica al presidente dell'Ufficio elettorale centrale, il quale, con mani-

festo da pubblicarsi mediante affissione negli albi comunali e presso le sedi degli uffici di assistenza almeno quaranta giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno, il luogo e l'ora della riunione.

Entro il terzo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, il presidente della sezione elettorale deve avere provveduto alla consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato elettorale con l'indicazione della sezione, del giorno e dell'ora della votazione.

Per quanto attiene alla consegna dei certificati elettorali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 87, commi secondo, terzo, quarto, sesto, settimo e ottavo del decreto presidenziale 9 giugno 1954, n. 9, sostituendo nei commi settimo e ottavo la dizione « sindaco » ed « ufficio comunale » rispettivamente con quella di « presidente della sezione elettorale » e « ufficio di assistenza ».

Il presidente dell'Ufficio elettorale centrale provvede agli adempimenti di cui all'art. 94, primo comma, nn. 1, 3, 6 e 7 decreto presidenziale 9 giugno 1954, n. 9, ivi compresi quelli necessari affinchè siano consegnati al presidente della sezione elettorale:

1) la lista aggiornata degli elettori della sezione, e una copia per l'affissione a norma dell'art. 8, entrambe autenticate dall'Ufficio elettorale centrale;

2) il pacco sigillato delle schede con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore e sono fornite, unitamente ai bolli ed alle urne, dall'ERAS con le caratteristiche essenziali del modello descritto nell'annessa tabella *A*, vistata dal Presidente della Regione.

Art. 8.

La sala di elezione, di cui una sola porta di ingresso può essere aperta, deve avere una cabina, collocata in maniera da rimanere isolata ed a conveniente distanza dal tavolo della sezione, munita di un riparo che assicuri l'assoluta segretezza del voto.

Per quanto attiene all'arredamento della sala ed allo svolgimento delle operazioni di voto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 104, commi secondo, terzo, quinto e sesto, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, seconda parte, decreto presidenziale 9 giugno 1954, n. 9.

Gli assegnatari elettori rappresentanti di lista, previa consegna della lettera di designazione firmata congiuntamente dai due delegati di cui all'art. 95, nono comma, n. 3, decreto presidenziale 9 giugno 1954, n. 9, da allegarsi al verbale delle operazioni elettorali, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esplicano le loro funzioni, ancorchè non siano iscritti nelle liste degli elettori della sezione. In tal caso deve eseguirsi, a cura del presidente, apposita annotazione in calce alle liste della sezione di essi è presa nota nel verbale.

Il presidente è incaricato della disciplina della adunanza ed a tale effetto può richiedere l'assistenza della forza pubblica.

Art. 9.

Decorsa l'ora prevista dall'art. 7 come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dall'Ufficio elettorale centrale e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Questa lista, prima che si inizi lo spoglio dei voti, deve essere, a pena di nullità della votazione, vidimata dal presidente e dai due scrutatori e chiusa in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso con raccomandata RR. all'Ufficio elettorale centrale;

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita scatola e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo e le firme degli scrutatori, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato.

Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente a norma dell'art. 7, sono rimesse all'Ufficio elettorale centrale con le stesse modalità indicate al n. 2) del comma precedente.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

Per quanto attiene ai poteri decisori del presidente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 decreto presidenziale 9 giugno 1954, n. 9.

Art. 10.

Ogni assegnatario elettore dispone di un voto di lista e può manifestare la preferenza per uno dei candidati compresi nella lista votata.

Il voto di lista si esprime tracciando un segno di croce sul numero che contraddistingue la lista prescelta.

Per quanto attiene alle ulteriori modalità relative al voto di lista ed al voto di preferenza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 117, commi secondo, quarto e tredicesimo, decreto presidenziale 9 giugno 1954, n. 9.

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Non sono validi i voti contenuti in schede:

1) che non siano quelle prescritte dall'art. 7 e non portino il bollo e le firme richieste;

2) che presentino qualsiasi segno che debba ritenersi apposto artificiosamente per far riconoscere il votante;

3) che esprimano il voto per più di una lista.

Per quanto attiene alle operazioni susseguenti alla chiusura della votazione, al rinvio dello scrutinio ed alla effettuazione del medesimo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 118, 120 e 131, commi primo, secondo e quarto, decreto presidenziale 9 giugno 1954, n. 9, sostituendo nel quarto comma la dizione « l'altro esemplare » con quella di « entrambi gli esemplari ».

CAPO III

Scrutinio e proclamazione. Ricorsi

Art. 11.

L'Ufficio elettorale centrale riassume i voti delle varie sezioni senza poterne modificare i risultati.

A cura del suddetto Ufficio viene determinata la cifra elettorale di ogni lista, costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista in ogni sezione elettorale, e la cifra individuale dei candidati, costituita dalla somma dei voti di preferenza riportati da ciascuno di essi.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista. Tale assegnazione si fa nel modo seguente:

a) alla lista che ha raggiunto la cifra elettorale più alta, sono attribuiti tre seggi;

b) i rimanenti due seggi sono attribuiti alla lista di minoranza o ripartiti fra le liste di minoranza che ne abbiano diritto, ai sensi dell'art. 1.

Stabilito il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, l'Ufficio elettorale centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste in base alle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale il candidato più anziano.

Art. 12.

Il presidente dell'Ufficio, in conformità dei risultati accertati, proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine di graduatoria di cui al precedente articolo, ultimo comma, hanno riportato le cifre individuali più elevate.

Il presidente provvede entro due giorni alla notifica dell'elezione ai candidati e ne dà notizia ai rispettivi uffici di assistenza perchè sia portata immediatamente a conoscenza degli assegnatari.

Art. 13.

Esperite le operazioni elettorali l'Ufficio trasmette allo Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste uno degli esemplari dei verbali delle operazioni elettorali ed ogni altro atto relativo alle operazioni stesse.

L'altro esemplare rimane depositato presso la sede dell'ERAS ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste trasmette copia dei predetti verbali alla Presidenza della Regione.

Art. 14.

Contro le operazioni per la elezione dei rappresentanti degli assegnatari è ammesso ricorso, entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Per la decorrenza dei termini di notifica del ricorso si applica la disposizione di cui all'art. 145, terzo comma, decreto presidenziale 9 giugno 1954, n. 9.

Art. 15.

Contro la decisione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è ammesso, entro venti giorni dalla notificazione della decisione, ricorso anche di merito al Consiglio di giustizia amministrativa.

Per la decorrenza dei termini di notifica del ricorso, si applica la disposizione di cui all'art. 146, secondo comma, decreto presidenziale 9 giugno 1954, n. 9.

Per quanto attiene alle conseguenze dell'accoglimento del ricorso si applicano le disposizioni di cui all'art. 147 decreto presidenziale citato.

TITOLO II

Modalità per la nomina del rappresentante del personale

Art. 16.

Il rappresentante del personale in seno al Consiglio di amministrazione dell'ERAS è nominato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, a sua scelta, fra tre candidati designati dal personale dell'Ente mediante elezione con voto diretto, libero e segreto.

Art. 17.

Le candidature, raggruppate in unica lista, debbono essere presentate da non meno di cinquanta elettori o dalle organizzazioni sindacali che tutelano gli interessi di categoria del personale dell'Ente.

Art. 18.

Presso ogni Ispettorato agrario provinciale è organizzata una sezione elettorale. Presso l'Ispettorato agrario provinciale di Palermo la sezione elettorale può essere organizzata in sottosezioni di numero non superiore a quattro.

La sezione è composta di un funzionario degli uffici periferici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di presidente, e di quattro membri scelti tra gli impiegati degli stessi uffici.

Per l'Ufficio elettorale centrale si applicano le disposizioni dell'art. 5.

Art. 19.

Ogni elettore dispone di un voto.

Risultano designati i tre candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti validi.

Art. 20.

Le schede della votazione presentano le caratteristiche essenziali del modello descritto nell'annessa tabella *B*, vistata dal Presidente della Regione.

Per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano, in quanto applicabili, le norme di cui al titolo primo.

Il presente decreto sarà pubblica nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 9 febbraio 1963

D'ANGELO

FASINO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 30 aprile 1963. Reg. n. 1, foglio n. 95.

TABELLA *A*

Modello della scheda per l'elezione di cinque consiglieri di amministrazione dell'E.R.A.S. in rappresentanza degli assegnatari.

(esterno)

Elezione di cinque consiglieri di amministrazione dell'E.R.A.S.
in rappresentanza degli assegnatari

(data) .. ..

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

GLI SCRUTATORI
(Firma leggibile)

(Bollo della Sezione)

(interno)

Voto di lista	Voto di preferenza
Lista n. **1**	
1. *(Nome del candidato)*	....
2. » »	
3. » »	
4. » »	
5. » »	
Lista n. **2**	
1. *(Nome del candidato)*	....
2. » »	
3. » »	
4. » »	
5. » »	
Lista n. **3**	
1. *(Nome del candidato)*	....
2. » »	
3. » »	
4. » »	
5. » »	
etc.	etc.

Visto, D'ANGELO

TABELLA H

Modello della scheda per la designazione mediante elezione dei candidati a consigliere di amministrazione dell'E.R.A.S. in rappresentanza del personale.

(esterno)

Candidati alle elezioni per la designazione a consigliere di amministrazione dell'E.R.A.S. in rappresentanza del personale

(data) ....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

GLI SCRUTATORI
(Firma leggibile)

____

____

(Bollo della Sezione)

(interno)

1. (*Nome del candidato*)	☐	6. » »	☐
2. » »	☐	7 » »	☐
3. » »	☐	8. » »	☐
4. » »	☐	9. » »	☐
5. » »	☐	10. » »	☐

etc.

Visto, D'ANGELO

DECRETO PRESIDENZIALE 9 febbraio 1963, n. 3.
Norme per la gestione del fondo di rotazione dell'ERAS.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 21 *dell'*11 *maggio* 1963)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi 12 maggio 1959, n. 21, e 18 luglio 1961, n. 13;

Considerato che, in applicazione dell'art. 1 della citata legge 18 luglio 1961, n. 13, occorre procedere all'emanazione delle norme regolamentari per la gestione del fondo di rotazione previsto dall'art. 14 della legge 12 maggio 1959, n. 21;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa;

Ritenuto che gli articoli 5, secondo comma, e 14, secondo comma, dello schema originario vanno modificati al fine di conformarli rispettivamente al sistema di rotazione e alla natura di gestione separata del fondo;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 13 della legge 12 maggio 1959, n. 21, l'ERAS è autorizzato ad estendere in favore dei coltivatori diretti, che abbiano i requisiti di legge, i compiti di assistenza previsti in favore degli assegnatari di terre in attuazione della legge di riforma agraria.

L'Ente inoltre è autorizzato a svolgere:

a) assistenza tecnica ai coltivatori diretti per la progettazione ed esecuzione di opere di trasformazione;

b) assistenza alle cooperative ed ai coltivatori diretti nell'acquisto dei terreni per la formazione della proprietà contadina;

c) assistenza tecnica alle cooperative di coltivatori diretti per quanto occorra alla razionale coltivazione dei terreni e per le prime trasformazioni dei prodotti.

Art. 2.

Per sopperire alle esigenze delle attività previste dallo articolo precedente è costituito presso l'ERAS, con gestione separata, un fondo di rotazione, con esercizio amministrativo-contabile corrispondente a quello dell'ERAS.

Il fondo è costituito:

1) da un apporto annuo della Regione siciliana di lire 500 milioni, per un periodo di sei anni a decorrere dallo esercizio 1961-1962;

2) dalle sopravvenienze attive, dal ricavato della vendita dei terreni delle aziende di proprietà dell'Ente, a norma della legge 4 aprile 1960, n. 8, nonchè dai proventi dei terreni dell'azienda Mangalavite e Botti e di quelli in proprietà dell'Ente, nel periodo antecedente il trasferimento degli stessi;

3) da ulteriori ed eventuali apporti dello Stato e di altri enti.

Art. 3.

Per la gestione del fondo di rotazione, di cui all'articolo precedente, è costituito un Comitato di gestione nominato dal Presidente dell'ERAS.

Il Comitato è così composto:

1) del Presidente dell'ERAS, o di un consigliere di amministrazione dello stesso Ente, diverso da quello previsto nel successivo n. 2, suo delegato, con funzioni di presidente;

2) del consigliere di amministrazione rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;

3) di due rappresentanti dei coltivatori diretti, da scegliersi su terne di nominativi fornite dalle associazioni interessate;

4) di un funzionario tecnico dell'ERAS particolarmente competente in materia.

I membri non di diritto del Comitato durano in carica tre anni.

Alle riunioni del Comitato partecipano tre membri del Collegio sindacale dell'ERAS, all'uopo dal medesimo Collegio designati per la durata di tre anni.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Comitato, ivi compreso il presidente.

Art. 4.

Per i compiti di assistenza previsti dall'art. 1, il Comitato di gestione predispone e presenta per l'esame e le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'ERAS il bilancio di previsione della gestione separata del fondo di rotazione, non oltre il 31 luglio di ciascun anno.

Detto bilancio deve essere sottoposto al visto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste entro il successivo 31 agosto.

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste, previo esame del bilancio di previsione, dispone il versamento dell'intero ammontare della spesa, autorizzata con il bilancio della Regione siciliana, nel conto fruttifero che il Comitato di gestione avrà aperto presso un Istituto di credito regionale e così di anno in anno, a decorrere dall'esercizio 1961-62, per un periodo di sei anni.

Della gestione del fondo il Comitato presenta rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assessore per la agricoltura e le foreste.

Art. 5.

Per il funzionamento del fondo di rotazione, l'ERAS è autorizzato a stipulare apposita convenzione bancaria da sottoporre all'approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Art. 6.

Le erogazioni del fondo di rotazione a favore delle cooperative e dei coltivatori diretti, per i fini di cui all'art. 1, ed i conseguenti recuperi sono effettuati con le stesse modalità previste dalle norme in vigore sulle anticipazioni a favore degli assegnatari di terre della riforma agraria a norma della legge 27 dicembre 1950, n. 104. Tali norme sono portate a conoscenza degli interessati.

Art. 7.

Il tasso d'interesse da applicare sulle anticipazioni a qualsiasi titolo, nonchè l'onere per l'assistenza tecnica di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 sono fissati dal Comitato di gestione e non possono essere superiori al 3% per le anticipazioni e al 2% per l'assistenza tecnica.

L'assistenza tecnica sia alle cooperative che ai singoli, per quanto occorra all'acquisto dei terreni per la formazione della piccola proprietà contadina ed alla razionale coltivazione dei terreni, è gratuita.

Art. 8.

Le richieste di assistenza debbono essere dirette al Comitato di gestione, che provvede nel termine di 30 giorni dalla ricezione delle stesse.

Art. 9.

Non è consentito concedere assistenza alle cooperative ed ai coltivatori diretti morosi per impegni assunti con l'ERAS a valere sul fondo di rotazione, finchè duri lo stato di morosità.

Art. 10.

Il presidente dell'ERAS vigila a mezzo del Comitato di gestione sull'andamento degli investimenti, dispone ispezioni e può chiedere e sollecitare provvedimenti eccezionali.

Art. 11.

Il presidente del Comitato di gestione delibera su richieste urgenti fino a 50.000 lire e riferisce al Comitato stesso nella prima seduta successiva.

Art. 12.

Per la vigilanza e la tutela sugli atti del Comitato di gestione si applicano le norme che regolano il controllo sugli atti dell'ERAS.

Art. 13.

Il Comitato gestisce il fondo secondo le regole della buona amministrazione ed è tenuto a non effettuare operazioni che eccedono il normale rischio e che, comunque, si allontanino dalle finalità indicate nelle norme di cui al presente regolamento.

Art. 14.

All'organizzazione amministrativa e tecnica ed al funzionamento del fondo di rotazione, provvede l'ERAS con personale in servizio presso l'Ente medesimo alla data del presente regolamento.

Alle spese per il funzionamento del fondo, ad eccezione di quelle relative al personale, si fa fronte utilizzando gli interessi provenienti dal fondo di rotazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 9 febbraio 1963

D'ANGELO

FASINO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 27 aprile 1963. Registro n. 1, foglio n. 84.

DECRETO PRESIDENZIALE 9 maggio 1963, n. 4.

Regolamento per l'esecuzione della legge 30 maggio 1962, n. 18, concernente la concessione di un assegno mensile ai minorati fisici e psichici irrecuperabili.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 24 del 1° giugno 1963*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 30 maggio 1962, n. 18, con la quale è stato esteso ai minorati fisici e psichici irrecuperabili l'assegno mensile previsto dalla legge 31 ottobre 1957, n. 58;

Considerato che l'art. 4 della citata legge n. 18 del 1962, mentre ha stabilito che per l'ammissione al godimento dello assegno anzidetto si applicano le modalità di cui al regolamento 21 aprile 1958, n. 6, ha previsto, tuttavia, le emanazione di ulteriori norme regolamentari per l'attuazione della nuova legge:

Ritenuto che per l'attuazione della legge 30 maggio 1962, n. 18, si rende necessaria un'apposita disciplina regolamentare, ad integrazione ed a parziale modificazione di quella dettata con il regolamento di esecuzione della legge del 1957;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Vista la deliberazione della Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore per gli enti locali;

Decreta:

Art. 1.

Per la concessione dell'assegno mensile ai minorati fisici e psichici irrecuperabili, previsto dalla legge 30 maggio 1962, n. 18, si osservano le norme del regolamento per l'esecuzione della legge 21 ottobre 1957, n. 58, approvato col decreto presidenziale 21 aprile 1958, n. 6, con le modificazioni ed integrazioni risultanti dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Il Comitato amministrativo dell'Ente comunale di assistenza, in sede degli adempimenti previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 1958, n. 6, provvede, altresì, ad acquisire elementi relativi alle condizioni di minorazione fisica e psichica dei richiedenti ed alla conseguente loro inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro ed esprime anche al riguardo motivato parere, in conformità dell'articolo predetto.

A tal fine l'Ente comunale di assistenza, previo accertamento degli altri requisiti stabiliti per la concessione dell'assegno, richiede al Comune di residenza, entro dieci giorni dalla recezione della domanda, un referto medico sulle condizioni fisiche e psichiche dell'istante, da compilarsi a cura dell'ufficiale sanitario o di un sanitario condotto, dal quale risultino la natura della minorazione e la relativa causa, la sua incidenza sulle possibilità lavorative dell'interessato, in riferimento alla norma dell'art. 1 della legge 30 maggio 1962, n. 18, e l'irrecuperabilità di quest'ultimo. Il referto, vistato dal sindaco, è trasmesso, entro i successivi quindici giorni, all'Ente comunale di assistenza e copia ne è contemporaneamente comunicata all'interessato.

Il termine previsto dall'art. 2 del decreto presidenziale 21 aprile 1958, n. 6, entro il quale l'ente comunale di assistenza deve trasmettere la documentazione di rito all'Assessorato regionale degli enti locali, è stabilito in venti giorni e decorre dalla data della recezione del referto di cui al comma precedente. Tale referto è allegato alla documentazione suddetta, dalla quale è escluso il certificato previsto dall'articolo 1, n. 6, del decreto presidenziale 21 aprile 1958, n. 6.

Art. 3.

Per gli accertamenti relativi alle condizioni fisiche e psichiche dei richiedenti, agli effetti della osservanza delle disposizioni degli articoli 1 e 5 della legge 30 maggio 1962, n. 18, l'Assessorato regionale degli enti locali si avvale della organizzazione sanitaria dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, secondo le modalità da stabilire con apposita convenzione, che sarà stipulata fra l'Amministrazione regionale e l'Istituto predetto.

Art. 4.

Qualora, per il suo stato di incapacità, o per le sue condizioni di minorazione fisica e psichica, l'interessato non possa sottoscrivere l'istanza per la concessione dell'assegno, questa è proposta dal suo legale rappresentante o, in mancanza, dal presidente dell'Ente comunale di assistenza del luogo di residenza, i quali rilasciano, altresì, la dichiarazione di cui all'art. 1, n. 7, del decreto presidenziale 21 aprile 1958, n. 6. Spetta in detto ultimo caso al presidente dell'Ente comunale di assistenza di indicare la persona autorizzata a rilasciare quietanza dell'assegno mensile, ai sensi dell'art. 5 del decreto presidenziale 21 aprile 1958, n. 6, scegliendola preferibilmente fra i componenti del Comitato amministrativo dell'ente medesimo.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 9 maggio 1963

D'ANGELO

CONIGLIO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 20 maggio 1963. Registro n. 1, foglio n. 101.

LEGGE 5 giugno 1963, n. 29.

Incentivi alla costruzione di bacini galleggianti da effettuarsi presso cantieri navali siciliani per conto di enti residenti in qualsiasi porto nazionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 25 dell'8 giugno 1963*)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione siciliana è autorizzata a concedere ai cantieri navali siciliani che, posteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non oltre il termine del 31 luglio 1963, inizino la costruzione di bacini galleggianti destinati a qualsiasi porto del territorio nazionale, contributi sull'importo delle commesse risultanti dai contratti di costruzione, nella misura del 3% annuo e per la durata di anni dieci.

L'inizio della costruzione dovrà essere comprovato da apposito certificato rilasciato dal R.I.N.A.

Per la concessione dei contributi predetti è autorizzato il limite decennale di impegno annuo di lire 130 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-1963 e 1963-1964.

Art. 2.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge prelevando la somma dal capitolo 705 del bilancio dell'esercizio in corso.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Enna, addì 5 giugno 1963

D'ANGELO

CORALLO

DECRETO PRESIDENZIALE 20 maggio 1963, n. 5.

Statuto-regolamento della scuola regionale d'arte femminile per la lavorazione del bianco in San Cataldo, istituita con la legge 31 gennaio 1957, n. 10.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 26 *del* 15 *giugno* 1963)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 31 gennaio 1957, n. 10;

Considerato che, in esecuzione dell'art. 6 della citata legge, occorre provvedere alla emanazione dello statuto-regolamento della scuola;

Udito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Ritenuta la necessità di stabilire nell'art. 16, in conformità alla legge statale 28 luglio 1961, n. 831, la durata triennale dell'incarico e di prevedere all'art. 19, a sensi dell'art. 4 della legge statale 9 aprile 1962, n. 163, tra gli organi, i revisori dei conti;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale;

Sulla proposta dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La scuola regionale d'arte femminile del bianco, istituita con legge 31 gennaio 1957, n. 10, presso l'Ente morale « Orfanotrofio femminile Cammarata » di S. Cataldo, ha lo scopo di educare tecnicamente ed artisticamente coloro che si avviano alle industrie che con l'arte hanno attinenza.

Art. 2.

L'Ente « Orfanotrofio femminile Cammarata » è tenuto a provvedere: *a*) ai locali, adeguati al funzionamento della scuola; *b*) alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento per tutti gli ambienti ed i servizi; *c*) alla manutenzione ordinaria dei locali.

Tutte le altre spese sono, per il 70%, a carico del bilancio della Regione, il cui contributo non può in ogni caso superare la somma di lire 6.000.000 annui. Il restante 30% e la eventuale differenza necessaria alla copertura delle spese, sono a carico dell'Ente.

Art. 3.

La scuola ha tre specializzazioni:

1) taglio e cucito;
2) ricamo e merletto;
3) tessitura.

Art. 4.

Il corso degli studi è di tre anni.

L'alunna, che ha frequentato regolarmente il corso, è ammessa all'esame per il conseguimento del diploma.

Art. 5.

Le materie d'insegnamento, comuni alle tre specializzazioni, sono le seguenti:

Materie di cultura generale: italiano, storia (con particolare riguardo a quella della Sicilia), geografia, storia dell'arte e delle arti applicate, matematica, elementi di contabilità, scienze, religione ed educazione fisica.

Materie grafiche e tecniche: disegno ornato, disegno geometrico, disegno professionale, tecnologia.

In ciascuna specializzazione sono tenute esercitazioni pratiche di laboratorio riguardanti la specializzazione stessa.

Art. 6.

Presso la scuola, previa autorizzazione dell'Assessorato della pubblica istruzione, possono essere istituiti liberi corsi speciali, diurni e serali, per l'artigianato locale.

Il programma e le norme generali, per il funzionamento di tali corsi, sono adottati con apposito regolamento interno, da approvarsi dall'Assessore per la pubblica istruzione.

Art. 7.

Sono ammesse alla prima classe le alunne che siano in possesso di licenza elementare o di ammissione alla scuola media, nonchè quelle che, avendo compiuto il decimo anno di età, sostengano, presso la scuola, l'esame di ammissione previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 8.

Alla scuola si applicano, in linea di massima, l'ordinamento didattico, i programmi ed i regolamenti vigenti per le corrispondenti scuole dello Stato.

Le ore d'insegnamento per ciascuna materia e quelle per le esercitazioni pratiche sono stabilite in conformità a quanto previsto nell'allegata tabella *A*.

Art. 9.

Le tasse scolastiche sono uguali a quelle delle scuole statali dello stesso tipo.

I contributi di laboratorio sono fissati di anno in anno, su proposta del direttore, dal Consiglio di amministrazione, con deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato della pubblica istruzione.

Sia le tasse che i contributi sono versati all'istituto di credito che effettua il servizio di cassa per conto della scuola.

L'esonero dal pagamento delle tasse ha luogo, oltre che nei casi previsti dalle norme vigenti, anche in quelli che saranno stabiliti, con decreto dell'Assessore per la pubblica istruzione, in conformità alle disposizioni adottate in campo nazionale.

Art. 10.

La scuola è dotata di laboratori attrezzati per le esercitazioni pratiche.

Il direttore della scuola, compatibilmente con le esigenze dell'insegnamento, può disporre che, a cura e sotto la responsabilità del personale addetto ai laboratori, siano espletati dalle alunne, per conto di terzi, lavori d'interesse didattico.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce annualmente le tariffe per le eventuali prestazioni dei laboratori per conto di terzi. Le tariffe sono sottoposte all'approvazione dell'Assessore per la pubblica istruzione.

Art. 12.

Gli utili dei lavori eseguiti per conto di terzi e quelli della eventuale vendita degli oggetti, prodotti dalle alunne durante le esercitazioni didattiche, sono versati in apposito capitolo del bilancio della scuola.

Art. 13.

La scuola, in applicazione degli artt. 102, 103 e 104 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, ha una cassa scolastica. I fondi della cassa, previa autorizzazione dell'Assessore per la pubblica istruzione, possono essere incrementati con gli utili previsti dall'articolo precedente.

Art. 14.

Il ruolo organico del personale direttivo, insegnante, tecnico, amministrativo e di servizio è stabilito secondo l'allegata tabella *B*.

Art. 15.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire l'insegnamento in conformità all'orario prescritto.

Il personale tecnico, oltre ad impartire l'insegnamento, è tenuto nell'orario prescritto ad organizzare i laboratori per lo svolgimento delle lezioni e l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 10.

Art. 16.

Sino a quando non sarà provveduto alla nomina in ruolo del personale previsto nell'allegata tabella *B*, il funzionamento della scuola è assicurato con personale assunto mediante incarico triennale, da conferirsi, nei limiti della stessa tabella, con delibera del Consiglio di amministrazione approvata dall'Assessore per la pubblica istruzione.

Art. 17.

Le retribuzioni del personale sono equiparate a quelle godute dai dipendenti delle scuole d'arte statali.

Art. 18.

Le cattedre per le varie materie e gruppi di materie e gli insegnamenti da conferire per i posti di ruolo e per incarico, nonchè la qualifica del personale tecnico, amministrativo e di servizio sono determinati in conformità alla tabella organica.

Art. 19.

Sono organi della scuola: *a*) il Consiglio di amministrazione; *b*) il direttore; *c*) il Collegio dei professori; *d*) i revisori dei conti.

I revisori dei conti, nominati uno dal Presidente della Regione tra i funzionari della Ragioneria generale ed uno dall'Assessore per la pubblica istruzione, durano in carica tre anni e svolgono le funzioni di cui all'art. 4 della legge statale 9 aprile 1962, n. 163.

Art. 20.

Il Consiglio di amministrazione è composto di: *a*) due funzionari in rappresentanza dell'Assessorato della pubblica istruzione; *b*) un rappresentante del Comune; *c*) il direttore della scuola; *d*) un insegnante eletto dal Collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento della scuola.

Il direttore della scuola esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario-economo.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto dell'Assessore per la pubblica istruzione che designa, tra i membri di cui alla lettera *a*) del presente articolo, il presidente.

Il Consiglio dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 21.

Al Consiglio di amministrazione spettano l'amministrazione e la gestione economica della scuola secondo le vigenti disposizioni che regolano le scuole di Stato ad amministrazione autonoma.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della scuola, propone le eventuali modifiche del presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della scuola e alle esigenze dell'economia locale, esercita ogni altra funzione in conformità alle direttive dell'Assessorato della pubblica istruzione.

Per gravi motivi l'Assessore per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il Consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 22.

Il direttore presiede alle attività didattiche ed amministrative della scuola, nei limiti delle funzioni attribuite ai direttori delle scuole statali dello stesso tipo, ed esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 23.

Il Collegio dei professori assiste il direttore nella compilazione del regolamento interno e dell'orario delle lezioni, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore medesimo ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 24.

Il segretario economo attende, secondo le istruzioni del direttore, all'espletamento di tutte le mansioni proprie della segreteria e del servizio di economato della scuola.

Egli provvede al pagamento delle minute spese, su appositi accreditamenti, la cui misura non può superare il limite massimo di L. 25.000. Ogni ulteriore accreditamento presuppone la presentazione del rendiconto delle spese relative a quello precedente.

Art. 25.

Il servizio di cassa e custodia dei valori della scuola è curato dallo stesso istituto di credito, di cui si avvale l'Orfanotrofio femminile Cammarata.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente.

I pagamenti sono effettuati direttamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento controfirmati dal presidente del Consiglio di amministrazione, dal direttore e dal segretario economo.

Art. 26.

L'esercizio finanziario della scuola ha la decorrenza dal 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione dell'Assessore per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati all'Assessore per la pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 giugno e il 31 dicembre.

Art. 27.

Per la disciplina generale della scuola e per quella particolare degli alunni, si provvede con apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore della scuola.

Art. 28.

La scuola alla fine dell'anno farà una mostra dei lavori prodotti dalle allieve; essa potrà partecipare a qualsiasi manifestazione artigiana sia italiana che estera, previa autorizzazione dell'Assessorato della pubblica istruzione.

Art. 29.

La scuola organizza e cura:

a) un campionario dei migliori lavori eseguiti, per la riproduzione commerciale;

b) una biblioteca di opere formative di una buona cultura professionale.

Il funzionamento della biblioteca è regolato da norme interne.

Art. 30.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni concernenti le scuole di Stato di pari grado ed indirizzo, ed in particolare la legge statale 9 aprile 1962, n. 163, salva la diversa legislazione regionale sulla materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 20 maggio 1963

D'ANGELO

NIGRO

TABELLA *A*

ORARIO D'INSEGNAMENTO

Materia	Classe I	Classe II	Classe III
Religione	1	1	1
Italiano	3	3	2
Storia e geografia	2	2	2
Storia dell'arte e delle arti applicate	—	2	3

Segue TABELLA A

Materia	Classe I	Classe II	Classe III
Tecnologia	1	1	2
Matematica	4	3	2
Scienze	—	2	2
Contabilità	1	2	2
Disegno ornato	4	4	4
Disegno geometrico	6	—	—
Professionale	—	2	3
Educazione fisica	2	2	2
Totale	24	24	24
Esercitazioni di laboratorio per sezioni	18	18	18

TABELLA B

PIANTA ORGANICA

PERSONALE DIDATTICO ED INSEGNANTE

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Direzione con insegnamento di una materia	1	—
Italiano, storia, geografia ed elementi di storia e delle arti applicate	1	—
Matematica, scienze e contabilità	1	—
Disegno ornato e disegno geometrico	1	—
Disegno professionale	—	1
Tecnologia	—	1
Educazione fisica	—	1
Religione	—	1
PERSONALE TECNICO		
Maestra d'arte per il taglio e cucito	1	—
Maestra per il merletto ed il ricamo	1	—
Maestra per la tessitura	1	—
Sottomaestra di laboratorio, taglio e cucito	1	—
Sottomaestra di laboratorio per il merletto e ricamo	1	—
Sottomaestra di laboratorio per la tessitura	1	—
PERSONALE AMMINISTRATIVO		
Segretario-economo	1	—
PERSONALE DI SERVIZIO		
Bidella	1	—

Visto: D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 6 giugno 1963. *Registro n.* 1, *foglio n.* 107.

DECRETO PRESIDENZIALE 30 giugno 1962, n. **115-A.**

Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1961-62.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 26 *del* 15 *giugno* 1963)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;
Vista la legge regionale 27 novembre 1961, n. 23, che approva il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1961-62;
Ravvisata la necessità di assegnare la somma di lire 15 milioni al capitolo n. 75 « Spese di beneficenza » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, rubrica « Presidenza della Regione »;
Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale;
Considerato che il capitolo n. 46 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta l'occorrente disponibilità;
Su proposta dell'Assessore per il bilancio;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte al capitolo n. 46 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1961-62, è autorizzata la seconda prelevazione di L. 15.000.000 con la contemporanea inscrizione al cap. n. 75 « Spese di beneficenza » dello stato di previsione della spesa medesimo, rubrica « Presidenza della Regione ».
Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.
L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 30 giugno 1962

D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 26 *aprile* 1963. *Registro n.* 1, *foglio n.* 33.

DECRETO PRESIDENZIALE 12 aprile 1963, n. **59-A.**

Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1962-63.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 26 *del* 15 *giugno* 1963)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3:
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;
Vista la legge regionale 8 gennaio 1963, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1962-63;
Ravvisata la necessità di assegnare la somma di lire 1.000.000 al cap. 71 « Indennità e rimborsi di spese per missioni e di lire 200.000 al cap. n. 319 « Acquisto di libri, riviste e giornali » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, rispettivamente della rubrica « Finanze » e « Industria e Commercio »;
Considerato che il cap. n. 64 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta la occorrente disponibilità;
Vista l'unita relazione;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 64 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1962-63 è autorizzata la seconda prelevazione di L. 1.200.000 che si assegnano ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa medesimo, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata;

Cap. n. 71 « Indennità e rimborsi di spese per missioni L. 1.000.000;

Cap. n. 319 « Acquisto di libri, riviste e giornali lire 200.000.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 12 aprile 1963

D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Presidenza Regionale - addì 23 aprile 1963. Registro n. 4 foglio n. 368.

DECRETO PRESIDENZIALE 12 aprile 1963, n. 51-A.

Terza prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1962-63.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 26 *del* 15 *giugno* 1963)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;

Vista la legge regionale 8 gennaio 1963, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1962-63;

Ravvisata la necessità di assegnare la somma di lire 150.000 al cap. n. 20 « Compensi per il lavoro straordinario da corrispondere al personale, ecc. » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, rubrica « Presidenza della Regione »;

Considerato che il cap. n. 64 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta la occorrente disponibilità;

Vista l'unita relazione;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 64 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1962-63 è autorizzata la terza prelevazione di L. 150.000 con la contemporanea inscrizione al cap. n. 20 « Compensi per il lavoro straordinario da corrispondere al personale ecc. » dello stato di previsione della spesa medesimi, rubrica « Presidenza della Regione ».

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 12 aprile 1963

D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti di Governo - addì 23 aprile 1963. Registro n. 4, foglio n. 369.

DECRETO PRESIDENZIALE 22 maggio 1963, n. 62-A.

Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1962-63.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 28 *del* 28 *giugno* 1963)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;

Vista la legge regionale 8 gennaio 1963, n. 1, che approva il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1962-63;

Ravvisata la necessità di assegnare la somma di lire 10.000.000 al cap. n. 32 « Spese di beneficenza » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, rubrica « Presidenza della Regione »;

Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale;

Considerato che il cap. n. 64 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta l'occorrente disponbilità;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al cap. n. 64, dello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione per l'anno finanziario 1962-63, è autorizzata una prelevazione di L. 10.000.000 con la contemporanea inscrizione al cap. n. 32, « Spese di beneficenza » dello stato di previsione della spesa medesima, rubrica « Presidenza della Regione ».

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione;

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 22 maggio 1963

D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 28 maggio 1963. Registro n. 6, foglio n. 171.

(8992)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

(2151244) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.